



Direzione: AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Area: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G12505 del 30/09/2025

Proposta n. 34549 del 25/09/2025

Oggetto:

LAEZZA FERRO (LAE-FER) S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. artt. 29-ter e 29-quater, per la realizzazione delle modifiche e l'esercizio del Complesso Impiantistico, sito in Viterbo S.S. Umbro Laziale 675, km 5,500 - attività IPPC 5.3 b) e 5.5, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. - Pratica AIA n. 22-2023

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore | LEONE FERDINANDO MARIA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | LEONE FERDINANDO MARIA | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area | F.M. LEONE | _____firma digitale_____ |
| Direttore Regionale | W. D'ERCOLE | _____firma digitale_____ |

Firma di Concerto

OGGETTO: LAEZZA FERRO (LAE-FER) S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. artt. 29-ter e 29-quater, per la realizzazione delle modifiche e l'esercizio del Complesso Impiantistico, sito in Viterbo S.S. Umbro Laziale 675, km 5,500 - attività IPPC 5.3 b) e 5.5, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. - Pratica AIA n. 22-2023

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TRANSIZIONE
ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI**

su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazione Integrata Ambientale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 10 marzo 2025, n. 5, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie" è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n.1/2002, in particolare è stata soppressa la Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" ed è stata istituita la Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti" in cui sono transitate parte delle funzioni della soppressa direzione;

VISTA la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata ai sensi degli artt. 19-ter e 22 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Wanda D'Ercole, a decorrere dal 1° luglio 2025;

VISTO l'Atto di Organizzazione, n. G08849 del 10 luglio 2025, rettificato con Atto di Organizzazione, n. G09083 del 15 luglio 2025, che ha definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti";

VISTO l'Atto di Organizzazione, n. G00195 del 10 gennaio 2025 e la successiva novazione del contratto sottoscritta il 05 luglio 2025, recante Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione Integrata Ambientale" della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, all'Ing. Ferdinando Maria Leone;

TENUTO CONTO del quadro normativo di riferimento in materia di Rifiuti, costituito da leggi, regolamenti e disposizioni specificati secondo il criterio della gerarchia delle fonti, ovvero:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

| | |
|---|--|
| Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi | Legge 241 del 1990 e s.m.i. |
| Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso | Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. |
| Cessazione della qualifica di rifiuto | Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2 novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 |
| Cessazione della qualifica di rifiuto | Delibera SNPA 67/2020 |
| Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti | Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121 |
| Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) | Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116 |
| Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 | Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. |
| Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 2021 | Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105 |
| D.M. n.59 del 04/04/2023 | Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti R.E.N.T.Ri. |

di fonte regionale:

| | |
|--|------------------------------------|
| Disciplina regionale della gestione dei rifiuti | L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i. |
| D.lgs. n.59/05. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale | DGR n. 288 del 16/05/2006 |
| Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. n. 152/06 e della L.R. 27/98 | DGR n. 239 del 18/04/2008 |
| Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. n. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99 | DGR n. 755 del 24/10/2008 |
| Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico | DGR n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i. |
| Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. | DGR n. 13 del 19/01/2021 |

VISTE le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014. prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 14/11/2016, emesse dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTA l'istanza, pervenuta al prot. reg. n.0282352 del 14/03/2023 e successivo prot. reg. n.0310846 del 20/03/2023, volta al Rilascio di Autorizzazione AIA ex art.29 – *ter* del D.lgs. n.152/2006, della richiedente Società Laezza Ferro (LAE-FER S.r.l.), iscritta al REA di VT con numero 72236 e P. IVA 00800220568, con sede legale e operativa in S.S. Umbro Laziale, 675, Km. 5,500, Loc. Castel di Salce – 01100, Viterbo, (di seguito Società).

PREMESSO CHE:

- La Società gestisce un impianto di stoccaggio di batterie esauste e di stoccaggio degli oli esausti e filtri, sito nel Comune di Viterbo, S.S. Umbro Laziale n. 675, Km. 5,500, strada Provinciale Vetralliese, loc. Castel di Salce, in forza dell'Autorizzazione di rinnovo rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con Determinazione Regionale n. B0156 del 28/01/2009;

- la stessa, risulta attualmente autorizzata ad effettuare presso l'installazione in oggetto, gestione di rifiuti pericolosi tra i quali veicoli fuori uso, oli esausti e filtri, batterie esauste, scarti pericolosi provenienti dai RAEE, frazioni pericolose oggetto di raccolta differenziata e rifiuti non pericolosi tra i quali rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso, scarti non pericolosi provenienti da RAEE, batterie ed accumulatori non pericolosi, rifiuti ingombranti, oli e grassi commestibili e rifiuti speciali ed urbani non pericolosi provenienti da raccolta differenziata;
- tali rifiuti risultano gestiti all'interno di 4 distinte linee di trattamento, in cui si svolgono le seguenti attività di gestione dei rifiuti:
 1. Attività di demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, di rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete (R13, R3) in forza della Determinazione autorizzativa della Città di Viterbo n. 3254 del 28/06/2018 (Rinnovo), rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06;
 2. Attività di messa in riserva di rifiuti RAEE, ingombranti ed oli commestibili (R13) in forza della Determinazione autorizzativa n. 2643 del 03/11/2015 (sulla base dell'autorizzazione 08/1222/G del 08/11/2011), rilasciata dalla Provincia di Viterbo, Direzione Ambiente, Energia, Pianif. Terr., Trasporti, Pol. Prov.le, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06;
 3. Attività di stoccaggio delle batterie esauste, degli oli esausti e filtri (R13 e D15) in forza della Determinazione Dirigenziale n. G13003 del 5 novembre 2020 con la quale la Regione Lazio ha rinnovato l'autorizzazione rilasciata con Determinazione n. B0156 del 28/01/2009, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06;
 4. Attività di gestione dei rifiuti non pericolosi (speciali ed urbani provenienti da raccolta differenziata) in procedura semplificata, (R13, R3 e R4), richiamata dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dal Comune di Viterbo in data 19/01/2015 con Prot. n. 2267 e successivamente integrata con provvedimento Prot. n. 12188 del 12/03/2015. La suddetta AUA autorizza inoltre la Società allo scarico in acque superficiali delle acque reflue provenienti dalla rete di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale nonché alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/06.
- con nota acquisita al protocollo regionale al n.0046622 del 29/01/2018, con allegata documentazione tecnica, comprensiva di Relazione Tecnica e Planimetria dell'Impianto, nonché dell'Allegato "E" di cui alla DGR n. 239/2009, la Società ha presentato richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. n.152/2006 dell'autorizzazione in suo possesso, rilasciata con la citata Determinazione n. B0156 del 28 gennaio 2009;
- con Determinazione n. G03809 del 27/03/2018, la Regione Lazio, ha rilasciato la "Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20, parte II, del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso", Comune di Viterbo, località Castel di Salce", limitatamente all'impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso recupero rifiuti non pericolosi, mettendo in evidenza che all'interno dello stesso è presente il mulino per rottami metallici e "sono svolte ulteriori attività come lo stoccaggio delle batterie esauste, degli oli esausti e dei filtri, un impianto di raccolta di rifiuti RAEE, ingombranti e oli commestibili, il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti anche da raccolta differenziata quali carta, cartone, poliaccoppiati, vetro, fusti, latte, lattine in materiali ferrosi e non, plastica e imballaggi...";
- con Determinazione Dirigenziale n. G13003 del 5 novembre 2020, la Regione Lazio ha rinnovato, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/06 e dell'art. 16 della L.R. 27/98, per un periodo di anni 10 (dieci) dalla data di esecutività del succitato provvedimento, tale autorizzazione n.

B0156 del 28.01.2009 all'esercizio dell'attività di stoccaggio delle batterie esauste e stoccaggio degli oli esausti e filtri oli;

- in relazione alla Determinazione Dirigenziale n. G13003 del 5 novembre 2020, la Società ha quindi presentato presso l'area AIA con prot. reg. n. 0788999 del 10/08/2022, istanza di modifica sostanziale relativa ad autorizzazione ex art.208 del D.lgs. n.152/2006 in relazione alle emissioni in atmosfera autorizzate con A.U.A. della Provincia di Viterbo n. 2267 del 15/01/2015 ovvero all'inserimento di un impianto di triturazione per rifiuti costituiti da cavi elettrici e di un nuovo punto di emissione in atmosfera con conseguente modifica sostanziale all'A.U.A. prot. n. 2267/2015.
- le modifiche richieste sono così sintetizzabili:
 - *l'istanza si riferisce alla modifica sostanziale dell'AUA prot. n. 2267 del 15 gennaio 2015 a seguito dell'inserimento del ciclo lavorativo di nuovi macchinari e di un nuovo punto di emissione in atmosfera presso l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Viterbo (VT), Strada Statale Umbro Laziale 675, km 5.500. Le attività di recupero effettuate giusta iscrizione al n. VT 167 del Registro Provinciale delle Imprese che operano in procedura semplificata, sono quelle previste dall'art 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. e dall'Allegato1, Suballegato 1, del medesimo Decreto.*
 - *I nuovi macchinari aggiunti consistono nell'impianto di granulazione e separazione per il recupero degli spezzoni dei cavi con il conduttore in alluminio e rame ricoperto. Al nuovo impianto è associato un Punto in emissione in atmosfera da autorizzare ai sensi dell'art 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; o l'impianto di recupero di cui alla presente Relazione è situato nel Comune di Viterbo (VT), Strada Statale Umbro Laziale 675, km 5.500. L'area, la proprietà della Ditta, ha una superficie di circa 33.210 mq ed è individuata catastalmente al Foglio 238, particella 372. L'area, in parte coperta per la presenza di capannoni e in parte all'aperto, è adeguatamente pavimentata con sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, è recintata e l'ingresso è munito di cancello di chiusura. Nel ciclo lavorativo saranno inserite le seguenti nuove installazioni/macchinari:*
 - *Impianto di triturazione per rifiuti costituiti da cavi elettrici con il conduttore di alluminio e rame ricoperto, indicato con sigla M1.*
- con nota:
 - prot.n. 866852 del 12/09/2022 l'Autorità Competente ha richiesto alla società di provvedere, ai fini dell'avvio del procedimento, al pagamento degli oneri istruttori previsti dalle tariffe regolamentate con D.G.R. n. 13 del 2021 e relativi allegati;
 - acquisita al prot. n. 769759 del 13/09/2022 la società ha provveduto a trasmettere l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 13 del 2021 per le modifiche sostanziali ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - prot. n. 931861 del 27/09/2022 l'A.C. ha avviato il procedimento relativo alla succitata istanza di modifica sostanziale;
 - prot. n. 1123052 del 10.11.2022, l'A.C., sulla base delle richieste di integrazione pervenute dalla Provincia di Viterbo, Comune di Viterbo ed Arpa Lazio, ha richiesto all'istante di voler provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione relativa all'intero impianto ed a tutte le attività in esercizio, come autorizzate secondo il regime di competenze previsto dalla normativa all'epoca vigente;
 - prot. n. 1191239 del 25.11.2022, l'istante ha trasmesso, quale integrazione, documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici;
 - prot. n. 89549 del 23/12/2022, acq.al prot. regionale n. 1328095 del 23.12.2022, l'Arpa Lazio ha fornito la valutazione sulla documentazione presentata dall'istante, rappresentando che *"...la documentazione pervenuta presenta mancanza di informazioni significative ai*

fini del rilascio del parere e diverse incongruenze, molte delle quali già evidenziate nella richiesta di integrazioni formulata da questa Unità ed acquisita dalla Regione Lazio con prot. 1060958 del 26/10/2022.”;

- prot. n. 990 del 24.01.2023, acquisita al prot. n. 80797 stessa data, i Vigili del Fuoco hanno rilasciato, nell’ambito della conferenza dei servizi, parere positivo con prescrizioni;
 - prot. n. 90094 del 25.01.2023 l’A.C. ha sollecitato l’istante ad integrare la documentazione in relazione a quanto comunicato da Arpa Lazio.
- con nota acquisita al prot. reg. n. 0282352 del 14/03/2023 e successiva n. 0310846 del 20/03/2023, l’istante ha trasmesso l’istanza di AIA ex art 29 – ter, D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., allegando la prevista documentazione, come di seguito meglio dettagliato;
 - inoltre, con nota acquisita ai prot. regionali n. 394346 del 07/04/2023 e n. 435164 del 20/04/2023, la Società ha trasmesso ulteriori integrazioni relative al procedimento di modifica sostanziale;

PRESO ATTO della trasmissione di cui al precedente capoverso l’area AIA ha contattato, per le vie brevi l’istante, chiedendo lumi su quest’ultima istanza sovrapposta alla precedente, rappresentando che, nel rispetto del Principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, occorre unificare i due procedimenti in un’unica attività amministrativa;

VALUTATA la precedente intenzione della Società di richiedere la modifica sostanziale per le attività autorizzabili in forza dell’art.208 del D.lgs. n.152/2006, l’area AIA in qualità di A.C., al fine di inquadrare definitivamente in via amministrativa in un unico procedimento le istanze pervenute e di derimere ogni possibile fraintendimento, con nota prot. reg. n. 0517136 del 12/05/2023, ha comunicato l’unificazione dei procedimenti, e dato avvio al Procedimento volto al Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29- ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per attività IPPC 5.3 b) e 5.5 di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e convocato la relativa Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 29-*quater* del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell’art.14-*ter* della Legge n. 241/90, volto all’unificazione di tutte le autorizzazioni presenti, nell’intento di semplificare sia la gestione delle attività svolte sia il controllo effettuato dal gestore e dagli organi istituzionali e al recepimento di alcune modifiche gestionali nell’impianto, tra cui anche l’introduzione di nuovi codici CER da gestire, come comunicato dalla Società con nota acquisita al prot. reg. n. 0788999 del 10/08/2022;

CONSIDERATO che il percorso del Procedimento, si è esplicitato attraverso 4 sedute di Conferenza svoltesi rispettivamente nelle seguenti date, cui sono stati chiamati i seguenti Enti/ Parti interessate:

1. I Seduta dei lavori della Conferenza di Servizi tenuta in data 16/06/2023 (convocata con nota prot. n. 517136 del 12/05/2023 e differita nella data del 16 giugno, con nota prot. n.652941 del 15/06/2023);
2. II Seduta dei lavori della Conferenza di Servizi tenuta in data 09/05/2024 (convocata con nota prot. reg. n. 0488690 del 10/04/2024);
3. III seduta dei lavori della Conferenza di Servizi tenuta in data 06/02/2025 (convocata con nota prot. reg. n. 0023760 del 09/01/2025);
4. IV seduta conclusiva dei lavori della Conferenza di Servizi tenuta in data 30/07/2025 (convocata con nota prot. reg. n. 0662016 del 24/06/2025).

Enti convocati:

- Provincia di Viterbo
- Comune di Viterbo;
- ARPA LAZIO - Sezione di Viterbo;
- ARPA LAZIO - DPA - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori;
- ASL Viterbo - Distretto “1”;
- Comando Provinciale
- Vigili del Fuoco di Viterbo
- SNAM-Gas Spa

- o ANAS Spa
e per conoscenza
- o Regione Lazio-Area VIA
- o Area Territoriale ACI di Viterbo.

si riporta riepilogo dei Pareri/Atti di assenso richiesti:

| Ente | Tipologia di Parere, nulla-osta o altro atto di assenso da rendere | <u>Normativa di riferimento</u> |
|------------------------------|---|--|
| Provincia di Viterbo | Scarichi idrici Emissioni in atmosfera di impianti esistenti o di nuovi impianti produttivi. | Disciplina degli scarichi ai sensi della parte III del D.Lgs.n.152/2006 Titolo sostituito dall'AIA ; l'Autorizzazione allo scarico ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 in corpo idrico superficiale, non è ricompresa tra le autorizzazioni sostituite dall'A.I.A. Titolo sostituito dall'AIA fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I alla parte V del D.lgs. n.152/2006); |
| Comune | Parere Sanitario di competenza di cui agli articoli 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie - articolo 29-quater comma 6 D.lgs. n. 152/2006. Impatto Acustico/Rumore Scarico acque reflue di tipo civile/ domestico o assimilate su suolo o starti superficiali del sottosuolo (fosse Imhoff) | Materia Sanitaria e di Igiene Pubblica di cui agli articoli 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie – come riportato anche dall'articolo 29-quater comma 6 D.lgs. n. 152/2006. Competenza in merito ad approvazione Piani di Zonizzazione Acustica Comunale e relativi limiti Decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 D.G.R. Lazio n. 219 del 13/05/2011 |
| ARPA Lazio | Parere di Competenza ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6 D.Lgs. n.152/06 per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. | PARERE OBBLIGATORIO ai sensi del D.lgs. n.152/06 - articolo 29-quater, comma 6 |
| Asl- Servizio SiSp e Spresal | Competenza generica in materia Igienico-Sanitaria e di tutela sanitaria | Parere Consultivo |
| VV.FF. | Rilascio certificato di prevenzione incendi (per attività soggette) | Parere di conformità del progetto (Rif. art. 3 D.P.R. 151/2011 - art. 3 D.M. 7/8/2012) |
| SNAM GAS SpA | Competenza specifica | N.O di fattibilità preventivo |
| ANAS SpA | Competenza specifica | N.O. di fattibilità preventivo |

- in data 16/06/2023 si è svolta la I seduta della Conferenza di Servizi avente ad oggetto il procedimento della Società LAE-FER s.r.l. – per l'istanza di AIA ex art 29 – ter, D.lgs. n. 152/2006, convocato con nota prot. n. 517136 del 12/05/2023 e differita nella data con nota prot. n.652941 del 15/06/2023;
- nel verbale di conferenza notificato agli Enti convocati con nota prot. reg. n. 0663131 del 16/06/2023 ne sono stati riportati gli esiti, che definivano la necessità di aggiornare i lavori ed acquisire ulteriore documentazione e chiarimenti, per cui la conferenza si aggiornava in funzione della ricezione di pareri, note e richieste di integrazione da parte degli enti coinvolti, nonché delle integrazioni che produrrà la Società a seguito di quanto richiesto;
- risultano pervenuti i seguenti pareri/note richiedenti integrazioni/chiarimenti alla documentazione, successivamente alla pubblicazione del verbale di conferenza di servizi del 16/06/2023, tutti pubblicati sul box dedicato all'istanza:
 - o Nota del Comando dei VV.FF. di Viterbo pervenuta al **prot. reg. n.0666578 del 19/06/2023** riportante Parere di conformità con prescrizioni, relativamente all'esercizio dell'attività in progetto;

- Nota della Società pervenuta al **prot. reg. n.0671069 del 20/06/2023** riportante richiesta di indicazioni sul cambio di beneficiario della Garanzia fidejussoria attualmente prestata;
- Nota **prot. reg. n.0680990 del 21/06/2023** con cui l'area AIA ha comunicato alla Società la necessità di acquisire le garanzie finanziarie, predisposte secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239 del 17/04/2009 e s.m.i., prestate a favore della Regione Lazio e non del Comune di Viterbo, per un periodo di anni 2 (due) dalla scadenza prevista per quelle attualmente in essere;
- Nota della Società pervenuta al **prot. reg. n.0702550 del 27/06/2023**, con cui la Società ha trasmesso documentazione inerente all'estensione delle garanzie finanziarie per la proroga dell'autorizzazione n.3254;
- Nota dell'Area AIA prot. reg. n.0740107 del 05/07/2023, con cui preso atto della proroga della garanzia finanziaria come richiesto con la nota prot. n. 0680990 del 21/06/2023;
- Nota pervenuta al **prot. reg. n.1131830 del 10/10/2023**, con cui la società chiede di conoscere eventuali tempistiche in merito alla data di convocazione della II Cds;
- Nota pervenuta al **prot.reg. n.1163749 del 17/10/2023** recante "Parere di ARPA Lazio art. 29-*quater* c.6 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. prot. n.71165 del 16/10/2023;
- Nota dell'Area AIA **prot. reg. n.1390390 del 30/11/2023** con cui si richiede di consegnare la documentazione integrativa richiesta da Arpa Lazio, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione;
- Nota pervenuta al **prot. reg. n.1470938 del 19/12/2023** con cui la Società in riferimento alla Comunicazione del 30/11/2023, ha chiesto un'ulteriore proroga di 30 giorni al termine massimo di 30 giorni per ultimare le risposte da formulare al Parere di Arpa Lazio;
- Nota pervenuta al **prot. reg. n.0135912 del 31/01/2024**, con cui la Società, in relazione alla richiesta di integrazioni di Arpa Lazio prot.reg. 1163749 del 17/10/2023 e alla nota dell'Area AIA prot. reg. n.1390390 del 30/11/2023, ha chiesto una ulteriore proroga di 60 giorni;
- Nota **prot. reg. n.405000 del 22/03/2024** con cui, preso atto delle due richieste di proroga di cui alle note prot. reg. n. 1470938 del 19/12/2023 e successiva nota prot. reg. n. 135912 del 31/01/2024, per la consegna delle integrazioni richieste, l'Area AIA accoglie la richiesta e comunica alla Società che potrà consegnare le integrazioni richieste entro e non oltre il prossimo 30/03/2024;
- Nota pervenuta al **prot. reg. n.0440714 del 29/03/2024** con cui la Società facendo seguito al parere rilasciato da ARPA Lazio con nota prot. n.71165 del 16/10/2023 ha rimesso le osservazioni punto per punto e ha aggiornato gli elaborati progettuali, allegando:
 - B18_Relazione tecnica dei processi produttivi *_rev01*;
 - B23_Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore *_rev01*;
 - C6_Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare *_rev01*;
 - C7_Nuovo schema a blocchi *_rev01*;
 - C9_Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera *_rev01*;
 - C11_Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti *_rev01*;
 - C12_Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore *_rev01*;
 - C13_C13_Procedure Operative di Gestione;
 - Proposta di Piano di Monitoraggio *_rev01*;
 - Scheda A *_rev01*;
 - Scheda B *_rev01*;
 - Scheda D *_rev01*;
 - A29_Certificato QBC333-004 *_agg*;
 - Autorizzazione trasporti cat 1.4.5 e RT *_agg*;
 - Documento di riconoscimento L.R.;
 - Visura camerale aggiornata;
 - Delega consegna telematica.
- in data 09/05/2024, si è svolta la II seduta della Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. reg. n. 0488690 del 10/04/2024, i cui esiti sono riportati nel relativo verbale di conferenza pubblicato sul link box regionale, condiviso ed approvato dai presenti e notificato ai partecipanti ai lavori con nota prot. reg. n. 0619676 del 10/05/2024, dalla quale è emersa la necessità di produrre ulteriore documentazione per le criticità discusse e richieste, relative in particolare ai seguenti aspetti:
 - Emissioni in atmosfera: Fornire uno studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera ai sensi dell'art. 10 delle NTA del PRQA aggiornato nel 2022;
 - Scarichi idrici: Ricostruire e inquadrare il sistema complessivo di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;

- successivamente alla pubblicazione del verbale di conferenza di servizi del 09/05/2024, sono pervenuti i seguenti pareri/note richiedenti integrazioni/chiarimenti alla documentazione, tutti pubblicati sul box dedicato all'istanza:
 - Parere di ARPA Lazio prot. n.38650 del 31/05/2024, acquisito al prot. reg. n. 80715679 pari data, nel quale l'Agenzia riporta una serie di obiezioni e carenze documentali da superare al fine di esprimersi positivamente sull'istanza di AIA in corso;
 - Nota dell'Area AIA prot. reg. n. 0736390 del 05/06/2024, recante Comunicazione pubblicazione parere ARPA e richiesta integrazioni, con cui si informa della pubblicazione del Parere pervenuto e della necessità di acquisire da parte del richiedente, entro 30 giorni, le opportune integrazioni atte a chiarire alcuni aspetti e criticità non ancora superati, come evidenziati nel citato parere di merito prot. n.38650 del 31/05/2024;
 - Nota della Società acquisita al prot. reg. n. 879232 del 09/07/2024 con la quale, in riferimento alla richiesta dell'Area AIA del 05/06/2024, la Società ha richiesto una proroga di 90 giorni dalla data di invio, per la definizione delle integrazioni necessarie, vista la complessità delle stesse;
 - Nota dell'Area AIA prot. reg. n. 1014795 del 09/08/2024, recante Riscontro richiesta proroga, con la quale si riscontra la richiesta e si concede alla Società di rimandare alla data del 03/09/2024 l'invio delle integrazioni documentali;
 - Nota della Società acquisita al prot. reg. n.1068598 del 03/09/2024, recante “*Invio parziale integrazioni e richiesta proroga*”, con la quale, in riferimento al procedimento in oggetto, è stata rappresentata la necessità di disporre di ulteriori 60/90 giorni per produrre e completare la documentazione richiesta nell'ambito dei lavori della II Conferenza di Servizi, come evidenziato in particolare da Arpa Lazio, nel proprio Parere di merito prot. n.38650 del 31/05/2024. A tale nota sono stati allegati i seguenti elaborati:
 - C13_Procedure_rev01: Procedura da adottare per regolamentare l'attività di ritiro e gestione dei rottami ferrosi e non, sottoposti alle disposizioni dei Regolamenti 333/2011 e 715/2013;
 - Nota dell'Area AIA prot. reg. n.1114181 del 12/09/2024, con la quale si riscontra la documentazione pervenuta e si concede una proroga di ulteriori 60 giorni a far data dalla richiesta rif. prot. n.1068598 del 03/09/2024, al fine di completare la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'AIA, di cui al procedimento in itinere;
 - Nota della Società acquisita al prot. reg. n. 1348103 del 31/10/2024 recante “*Invio Parziale Integrazioni 2*”, con cui si allegano:
 - Elaborato C_9 Planimetria dei punti di emissione rev_02 del 30/10/2024;
 - Proposta di Nuovo PmeC rev del 30/10/2024;
 - Studio di Impatto atmosferico a firma dell'ing. Nicola Sampieri;
 e si rappresenta altresì che, a causa di difficoltà tecniche rinvenute, sono ancora in corso le indagini sulla linea di raccolta acque da parte dell'incaricata Società Geovit S.r.l.;
 - Nota della Società, acquisita al prot. reg. n. 1576625 del 24/12/2024 recante “*Perfezionamento risposta*”, con cui si rimettono le osservazioni riguardanti i punti ancora rimasti in sospeso e si rimanda agli elaborati allegati, come aggiornati:
 - B18_Relazione tecnica dei processi produttivi_rev02;
 - B19_Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica_rev01
 - B21_Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica_rev01
 - C6_Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare_rev02;
 - C8_Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrica_rev01
 - C10_Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica_rev01.
 - Proposta di Piano di Monitoraggio_rev03;
 - Scheda A_rev02;
 - Scheda B_rev02.

ACQUISITE tutte le integrazioni richieste, e ritenute le stesse congrue e rispondenti, l'Area AIA, riscontrata l'osservanza dell'invio della documentazione evidenziata nella II seduta di conferenza di servizi, con particolare riferimento al Parere di ARPA Lazio prot. n. 071165 del 16/10/2023, acquisito al prot. reg. n. 1163749 del 17/10/2023 e tenuto conto delle proroghe concesse alla Società, con nota prot. reg. n. 0023760 del 09/01/2025, ha convocato la terza seduta della Conferenza di Servizi per il 06/02/2025, avente ad oggetto il procedimento amministrativo illustrato in premessa;

TENUTO CONTO che:

- a seguito della convocazione della terza seduta di Conferenza, risultano pervenute da parte degli Enti convocati le ulteriori note/pareri, pubblicate sul box regionale:
 - Nota della Provincia di Viterbo pervenuta al prot. reg. n. 0118592 del 31/01/2025, con cui la Provincia, richiede alla Società l'estensione della durata della Polizza Fidejussoria n. A20170700103050549, valida anni 5 e scaduta in data 18/05/2024, relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dal Comune di Viterbo in data 19/01/2015 con Prot. n. 2267 e successivamente integrata con provvedimento Prot. n. 12188 del 12/03/2015, nelle more che si perfezioni il rilascio dei titoli connessi all'esercizio dell'impianto, come da sopravvenute modifiche delle autorizzazioni esistenti;
 - nota di Arpa Lazio, pervenuta al prot. reg. n.0133614 del 03/02/2025, con la quale l'Agenzia riscontra la Convocazione alla III CDS e comunica che *... " procederà a trasmettere la propria relazione tecnica appena terminata l'attività istruttoria. "*
- l'Autorità Competente regionale ha rilevato che per la definizione del procedimento è necessario acquisire il Parere conclusivo di ARPA Lazio sulla documentazione integrativa consegnata. ARPA Lazio, oltre che per il parere obbligatorio ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si esprimerà anche come supporto tecnico istruttorio regionale ai sensi del R.R. n. 21/2021;
- relativamente alla prosecuzione dell'attività di gestione dei veicoli fuori uso in forza della Determinazione autorizzativa della Città di Viterbo n. 3254 del 28/06/2018 (Rinnovo), rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, nella nota di convocazione della seduta di conferenza è stato indicato che:

... tenuto conto, dunque, della necessità di valutare la documentazione presentata dalla società da ultimo in data 24/12/2024 e la necessità di convocare l'ultima seduta di conferenza di servizi, nonché di acquisire i pareri conclusivi e definire il procedimento amministrativo con l'emissione dell'A.I.A., l'attività dell'impianto potrà proseguire oltre la precedente scadenza indicata per ulteriori 60 giorni, ovvero fino al 07/04/2025, salvo ulteriori proroghe che dovessero rendersi necessarie per la definizione del procedimento. Anche in virtù di tale scadenza si provvederà a sollecitare ARPA Lazio al fine di acquisire il parere finale per la conclusione del procedimento, nonché per la verifica della rispondenza dell'impianto nel suo complesso alle BAT di settore.;
- gli esiti della III seduta della Conferenza di Servizi sono stati riportati nel relativo verbale, condiviso ed approvato dai presenti e notificato agli Enti con nota prot. reg. n.0159147 del 07/02/2025;
- in data 30/07/2025 si è svolta la IV seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. reg. n. 0662016 del 24/06/2025, i cui esiti sono riportati nel relativo verbale di conferenza pubblicato sul link box regionale, condiviso ed approvato dai presenti e notificato ai partecipanti ai lavori con nota prot. reg. n. 0789901 del 31/07/2025;

CONSIDERATO che:

- il verbale della conferenza di servizi del 30/07/2025 si conclude indicando che *...In conclusione di Conferenza, l'Autorità Competente Regione Lazio per l'A.I.A., istruita ed esaminata la documentazione integrativa e preso atto dei pareri espressi dalle amministrazioni invitate, del parere di ARPA Lazio ex art. 29-*quater* c. 6 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, nonché come supporto tecnico istruttorio regionale ai sensi del R.R. n. 21/2021, del parere dei VV.F., dei Nulla osta e delle specifiche prescrizioni previste da SNAM Gas e da Anas SpA, nonché del fatto che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza, ritiene di poter concludere favorevolmente, con le prescrizioni e condizioni richiamate, la conferenza di servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l' "Impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Comune di Viterbo (VT), località Castel di Salce, per attività IPPC 5.3 b) e 5.5 di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i." gestito dalla società Lae.Fer. s.r.l.*

Si procederà una volta acquisito il PMeC aggiornato come richiesto da ARPA Lazio e la documentazione richiesta per l'emissione della determinazione di conclusione conferenza e contestualmente di rilascio dell'A.I.A. relativa al complesso impiantistico relativo a tutte le attività autorizzate presso l'impianto...;

- la Società ha infine trasmesso al prot. reg. n. 0803054 del 05/08/2025 la proposta di Aggiornamento del PMeC *rev ago2025* ed il cronoprogramma dei lavori e delle attività, con le tempistiche previste come richiesto in sede dei lavori di Conferenza, comunicando che *...Tenuto conto delle esigenze aziendali, delle tempistiche delle ditte addette e dei costi da sostenere, per il completamento delle opere indicate saranno necessari circa 365 giorni a partire dal rilascio del provvedimento. Per ogni step verrà comunicato inizio e fine lavori.*
- l'elenco della documentazione consegnata nell'ambito del procedimento di rilascio di AIA ex artt. 29-ter e 29-quater del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si compone dei seguenti elaborati, elencati e pubblicati nel box dedicato all'istanza: <https://regionelazio.box.com/v/LaeferAIAimpiantoesistente>

Domanda iniziale di AIA marzo 2023:

(acquisita al prot. regionale n. 0282352 del 14/03/2023 e successiva n. 0310846 del 20/03/2023)

- Domanda di AIA sottoscritta;
- Delega;
- Nota di trasmissione e allegati:
- A-11 Contratto di locazione;
- A-12 Certificazione di Sistema Ambientale 14.001;
- A-18 Concessione per derivazione acque istanze pozzo;
- A-19 Autorizzazione AUA scarichi provv. 2267 del 19/01/2015;
- A-20 Certificato CCIAA;
- A-21 Autorizzazioni gestione dei rifiuti e polizze fidejussorie;
- A-22 CPI 2022;
- A-23-Parere di compatibilità ambientale DD. G03809;
- A-24 Relazione su vincoli urbanistici, ambientali e territoriali;
- A-25 - Schemi a blocchi;
- A-26 Inquadramento territoriale;
- A-27 Inquadramento urbanistico;
- A-28 Vincolistica;
- A-29 Certificato QBC333-004;
- B19-Approvvigionamento e distribuzione idrica;
- B-20 Punti di emissione in atmosfera;
- B21-Acque scarichi e rete piezometrica;
- B23-Sorgenti sonore;
- B 22-Aree di stoccaggio;
- B 18 -Relazione tecnica dei processi produttivi;
- B- 25 Copia docum. prevista gestione dei rifiuti;
- B-26 Relazione geologica e quadro generale ambientale;
- B-27 Piano di monitoraggio acque attuale;
- C- 6 Nuova relazione tecnica;
- C7- Nuovo schema a blocchi;
- C-9 modificata Punti di emissione in atmosfera;
- C10 modificata acque scarichi e rete piezometrica;
- C-11 modificata Aree di stoccaggio;
- C-12 modificata sorgenti sonore;
- D-8 Identificazione e quantificazione rumore;
- Piano di Monitoraggio e controllo- proposta;
- Scheda A;
- Scheda B;
- Scheda C;

- Scheda D;
- Scheda L- Planimetria stoccaggio olio 2008.

Copia

INVIO al prot. reg. n. 1348103 del 31/10/2024:

- Delega;
- Nota di trasmissione;
- Studio d'Impatto Atmosferico a firma dell'ing. Nicola Sampieri;
- Planimetria C9_Planimetria modificata con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera_rev02 del 30/10/2024;
- Proposta di Piano di Monitoraggio e controllo_rev02 del 30/10/2024.

INVIO al prot. reg. n.1576625 del 24/12/2024:

- Delega;
- Nota integrativa e allegati:
- B18_Relazione tecnica dei processi produttivi_rev02;
- B19_Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica_rev01;
- B21_Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica_rev01;

- C6_Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare_rev02;
- C8_Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrica_rev01;
- C10_Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica_rev01.
- Proposta di Piano di Monitoraggio_rev03;
- Scheda A_rev02;
- Scheda B_rev02.

INVIO al prot. reg. n. 0583783 del 30/05/2025:

- Schede tecniche;
- Proposta a Snam per interferenza;
- Planimetria SNAM.

INVIO al prot. reg. n. 0652321 del 20/06/2025:

- Delega;
- Nota integrativa e allegati:
- N.O. Preventivo ANAS;
- N.O. preventivo SNAM Gas;
- Visura Camerale aggiornata 2025;
- Scheda B rev 03;
- C-11 Aree di stoccaggio;
- C-10 Scarichi e Piezometri;
- Proposta di PmeC;
- C-6 Nuova relaz. Tecnica rev 03;
- C-13 Procedure di Gestione Operativa;
- Studio di Impatto atmosferico rev.01.

INVIO al prot. reg. n. 0803054 del 05/08/2025:

- Nota di trasmissione;
- Proposta di Aggiornamento PMeC;
- Cronoprogramma lavori e attività richiesto in sede IV CdS.

DATO ATTO che, nel corso del Procedimento, sono stati acquisiti dagli Enti e dalle Parti interessate i seguenti Pareri o *Nulla Osta* di competenza, come sintetizzati nel seguente elenco, le cui prescrizioni/condizioni, recepite dalla A.C., sono riportate nell'Allegato tecnico alla presente determinazione – nella sezione delle PRESCRIZIONI E CONDIZIONI per la gestione operativa, la cui osservanza è richiamata nell'esercizio delle attività IPPC autorizzate:

- Parere favorevole del Comando provinciale dei VVF di Viterbo, riportante prescrizioni, acquisito al prot. reg. n. 0666578 del 19/06/2023;
- Relazione tecnica di ARPA Lazio, acquisita al prot. reg. n. 1163749 del 17/10/2023 (nell'ambito dei lavori della I CdS);
- Relazione tecnica di ARPA Lazio, acquisita al prot. reg. n. 0715679 del 31/05/2024 (nell'ambito dei lavori della II CdS);
- Relazione tecnica di ARPA Lazio, acquisita al prot. reg. n.0432183 del 11/04/2025 (nell'ambito dei lavori della III CdS);
- Relazione tecnica di ARPA Lazio, acquisita al prot. reg. n. 0776644 del 28/07/2025 (nell'ambito dei lavori della Conferenza decisoria finale);
- Nulla osta ANAS, acquisito al prot. reg. n. 0626965 del 13/06/2025;
- Nulla osta SNAM, acquisito al prot. reg. n. 0647300 del 19/06/2025.

VISTO, in particolare, il parere tecnico conclusivo di ARPA Lazio Prot. 28/07/2025.0054514, acquisito al prot. reg. n. 0776644 del 28/07/2025, dove, in qualità di organo tecnico regionale e ai sensi dell'art. 29-*quater* comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., conclude che:

*"...Nella propria attività istruttoria preordinata al rilascio del parere per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo, la scrivente Agenzia ha effettuato proprie valutazioni, come di consueto, a partire dall'analisi della documentazione specificamente agli atti del presente procedimento, tenendo conto delle indicazioni fornite in materia di autorizzazione integrata ambientale dalla parte seconda del D.lgs. n. 152/06, nonché di quanto riportato nei pertinenti documenti di riferimento europei quali il documento Bref Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment del 2018, le Conclusioni sulle BAT, di cui alla Decisione 2018/1147 del 10 agosto 2018, nei documenti di riferimento nazionali e dalla ulteriore normativa settoriale applicabile. Al contempo, nella Relazione tecnica riportata sono fornite le indicazioni finali della scrivente Agenzia circa le modalità di monitoraggio e controllo da prevedere per l'impianto da autorizzare, tenuto conto delle competenze poste in capo a Arpa Lazio dall'art 29-*quater* c. 6 del D.lgs. n. 152/2006, nonché, ai fini del previsto supporto istruttorio, osservazioni conclusive in merito all'assetto tecnologico dell'impianto descritto nella documentazione in atti...;*

Quanto sopra, per la definizione da parte dell'Autorità competente delle opportune condizioni di autorizzazione, affinché le attività di gestione proposte siano realizzate garantendo un adeguato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci. In conclusione, si rimette la presente Relazione tecnica di Arpa Lazio all'Autorità competente, per le valutazioni e decisioni di competenza".

RITENUTO di impartire il rispetto delle seguenti prescrizioni derivanti dai Pareri o N.O. acquisiti nel corso del Procedimento:

Parere dei VV.F. acquisito al prot. reg. n. 0666578 del 19/06/2023:

- Dovranno essere osservate le distanze tra i vari settori, aree di bonifica e deposito (punto 2.2 del DM 1/07/2014);
- le aree destinate a deposito carcasse e a rottamazione dovranno essere organizzate in più settori di superficie non superiore a 1500 mq cadauno (punto 2.2 del DM 1/07/2014);
- tra settori specifici diversi tra quelli separati da pareti di resistenza al fuoco non inferiore a R90 1/07/2014);
- dovrà essere assicurata la percorribilità degli automezzi dei Vigili del Fuoco della interna del centro che risulta essere di tipo 3 con superficie > 10.000 mq 1/07/2014);
- dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla parte B dell'allegato al DM /07/ 2014, con particolare riferimento ai punti B3.1 e B4 all'incendio, dato che l'attività risulta essere di categoria R3*;
- dovrà essere mantenuta efficiente l'uscita di emergenza pedonale realizzata sul lato nord.

Nulla Osta ANAS, acquisito al prot. reg. n. 0626965 del 13/06/2025:

FER S.r.l., relativamente alla possibilità di utilizzo dell'attraversamento idraulico posto al km 71+000 circa della S.S. 675 Umbro-Laziale (Orte-Civitavecchia).

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste da Norma, richiamate dalla relazione tecnica dell'ARPA Lazio dell'11/04/2025, per il controllo e la verifica delle quali si rinvia alle autorità competenti, a seguito dell'ottenimento dell'AIA, la Società Proponente dovrà richiedere a questo Gestore regolare concessione, come previsto dal C.d.S. art. 15 lettera h). Nell'opportuna sede istruttoria della futura pratica di concessione, ci si riserva la facoltà di formulare ulteriori prescrizioni e richieste di verifiche e integrazioni.

Roma, 12/06/2025

Nulla osta SNAM GAS acquisito al prot. reg. n. 0647300 del 19/06/2025: - Metanodotto: CELLENO – CIVITAVECCHIA DN600 (24") – 75 bar. Nulla Osta: Realizzazione recinzione in fascia asservita sul fondo sito in Comune di Viterbo (VT), Fg. 238, Mapp. 372.

- i pali di sostegno infissi nel terreno, nel caso ci fosse necessità, siano posti ad una distanza non inferiore a metri 1,00 dall'asse del metanodotto;
- i lavori di realizzazione della recinzione nei tratti interferenti la nostra condotta dovranno essere preventivamente concordati con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0761-251418), che provvederà al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice, fornendo anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi la necessaria assistenza con proprio personale;
- dovrà sempre essere garantita la possibilità di poter ispezionare a vista il tracciato del tratto di metanodotto ricadente all'interno dell'area recintata;
- dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti ricadenti all'interno dell'area recintata, qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte di LAE- FER;
- la fascia asservita ricadente all'interno dell'area recintata dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta;
- qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione della recinzione avvenga in difformità al progetto allegato, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo di ripristinare i terreni allo stato "*quo-ante*" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

TENUTO CONTO che la Società:

- con la nota acquisita al prot. n. 0803054 del 05/08/2025, ha ottemperato e trasmesso il PmeC rev_08_2025 aggiornato nonché il cronoprogramma richiesto in seduta di conferenza, riportante la tempistica e gli step connesso all'adeguamento/realizzazione delle opere di progetto connesso alla richiesta di A.I.A., ottemperando a tutto l'invio documentale;
- ha dato riscontro puntuale a tutto quanto richiesto ed emerso nel corso delle varie sedute dei lavori della Conferenza di Servizi al fine dell'emissione del provvedimento autorizzativo finale;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 921484 del 18/09/2025 ha trasmesso il calcolo della garanzia finanziaria complessiva dell'impianto ai sensi della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i.;

VALUTATA la necessità che prima della messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione comprensiva delle modifiche assentite, la Società trasmetta i certificati di collaudo tecnico, in maniera tale da attestare che le opere siano realizzate in conformità *alla regola d'arte* ed in conformità al

quadro autorizzatorio per le varie attività, che si svolgono per le varie linee operanti nel complesso impiantistico;

RILEVATO che l'importo della garanzia finanziaria da prestare ai sensi della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i. sia pari a euro 926.920,00 (novecentoventiseimilanovecentoventi euro) dovendo considerare anche l'operazione R12 sul rifiuto in ingresso codice EER 160106, rispetto a quanto indicato dalla società nella nota acquisita al prot. reg. n. 921484 del 18/09/2025;

VERIFICATO che la Società ha ottemperato al pagamento degli oneri istruttori A.I.A. ai sensi della D.G.R. n. 13/2021, come risultante da attestazione di bonifico a data del 09/03/2023, allegata all'istanza per importo pari a € 10.950,00;

DETERMINA

per quanto in premessa, che si intende integralmente richiamato:

1. di prendere atto di quanto emerso nelle sedute di conferenza dei servizi e nei pareri degli enti coinvolti e di concludere **POSITIVAMENTE**, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza di servizi relativamente al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. artt. 29-ter e 29-quater, per la realizzazione delle modifiche e l'esercizio del Complesso Impiantistico, sito in Viterbo S.S. Umbro Laziale 675, km 5,500 - attività IPPC 5.3 b) e 5.5, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. presentato dalla della LAEZZA FERRO (LAE-FER) S.r.l.;
2. di rilasciare ai sensi dell'art. 29-ter e ss. del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, che contempla e recepisce la modifica relativa alla Società LAEZZA FERRO (FE-FER) S.r.l. (e per essa al proprio amministratore unico *pro tempore*), P.IVA 00800220568, con sede legale e operativa presso l'installazione sita in Viterbo (VT) S.S. Umbro Laziale, 675, Km. 5,500, Loc. Castel di Salce – 01100, per un quantitativo complessivo di 48.870,00 t/anno, appartenente alle categorie di attività IPPC Allegato VIII, Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, come sotto riportato:

Categoria 5.3 b): *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza”. **Punto 4:)** Trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti*

Categoria 5.5: *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;*

3. di approvare le seguenti modifiche impiantistiche di cui al progetto presentato, nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - Ridistribuzione delle aree di gestione autorizzate relative all'impianto di raccolta di rifiuti RAEE, ingombranti e oli commestibili;
 - Realizzazione tettoia a copertura della pressa (M4) adiacente al capannone;

- Allestimento area di stoccaggio CER 170401 [rame-ottone];
- Realizzazione del capannone per lo stoccaggio dei CER 150102 [Imballaggi di plastica], 150203 [Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202], 150110*[Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze], 160107* [Filtri dell'olio] e RAEE.;
- Realizzazione tettoia per bonifica mezzi al fine di distinguere la linea dell'autodemolitore tra mezzi pesanti e leggeri;
- Allestimento stoccaggi nel piazzale antistante la pesa a ponte dedicato a cassoni contenenti rifiuti in ingresso prima della lavorazione; rifiuti in ingresso che vengono messi in riserva R13 per essere inviati a trattamento presso impianti di recupero finali; rifiuti prodotti dalla lavorazione;
- Revisione del sistema di raccolta e trattamento delle acque;
- Implementazione del deposito di ricambi auto.
- Completamento della pavimentazione del piazzale;
- Realizzazione recinzione in murature o con pannelli in cemento;
- Modifica dei codici CER da avviare alla Linea 4;
- Ridistribuzione quantitativa dei rifiuti in ingresso da avviare alle varie linee di trattamento.

4. di stabilire che la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha durata pari a 12 (dodici) anni a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-octies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., vista la certificazione ambientale ISO 14001:2015 (Certificato n. C2024-04055) in possesso della società. La Società dovrà garantire il mantenimento, nel tempo, della certificazione ISO 14001:2015 e a tal fine, con cadenza annuale, dovrà trasmettere alla Regione Lazio la dichiarazione di mantenimento di tale certificazione rilasciata dall'Ente Certificatore e, su base triennale, la copia conforme del nuovo certificato rilasciate dallo stesso. Ai fini del rinnovo delle condizioni dell'A.I.A., il gestore deve presentare apposita domanda alla Regione Lazio almeno sei mesi prima dalla data di scadenza con le seguenti precisazioni:
- a) in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO - 14001:2015, i termini di presentazione per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientali deve intendersi di 10 (dieci) anni;
 - b) il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune di Viterbo e all'ARPA competente per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
 - c) il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo e all'Arpa competente per territorio di eventuali sospensioni e/o revoche della certificazione ISO 14001, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. di autorizzare la Società LAEZZA FERRO – (LAE FER) S.r.l. e per essa il proprio amministratore unico pro tempore:
- a. alla realizzazione delle modifiche all'impianto descritte nella documentazione approvata, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche – edilizie, ambientali ed igienico sanitarie, nonché nel rispetto delle specifiche prescrizioni riportate nell'allegato tecnico alla presente A.I.A. e delle seguenti prescrizioni:
 - comunicare all'Autorità Competente, al Comune di Viterbo e ad ARPA Lazio sezione di Viterbo l'avvio dei lavori e, con cadenza trimestrale, l'avanzamento dei lavori correlati alle modifiche autorizzate nella presente Determinazione di A.I.A., nel rispetto del cronoprogramma trasmesso con nota prot. reg. n. 0803054 del 05/08/2025, da realizzarsi entro un tempo previsto di 365 giorni circa dalla data di notifica di cui alla presente Determinazione;
 - completate le opere suddette, la società dovrà trasmettere all'Autorità competente il relativo certificato di collaudo funzionale. Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici abilitati, esperti nel settore specifico (e non incompatibili), a cura e spese della società

e dovrà attestare l'esatta realizzazione di quanto approvato e prescritto dagli Enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo. Solo a seguito di tale presentazione l'autorità competente rilascia, entro trenta giorni decorsi i quali si riterrà positivamente rilasciata, la necessaria presa d'atto. Prima dell'attivazione dell'impianto nella configurazione modificata il gestore deve darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune di Viterbo, alla Provincia di Viterbo, alla ASL Viterbo, nonché ARPA Lazio sezione di Viterbo;

b. alla prosecuzione dell'esercizio dell'installazione in questione comprensivo delle modifiche approvate, nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato tecnico alla presente A.I.A. e subordinata alle seguenti condizioni, pena la decadenza del presente Atto:

○ acquisizione/aggiornamento/estensione entro 30 giorni dalla data del presente atto delle previste garanzie finanziarie secondo le modalità richiamate nella D.G.R. n. 755/2008, come modificata con la D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i., fino ad un importo pari ad € 926.920,00 (novecentoventiseimilanovecentoventi euro). La durata della garanzia finanziaria dovrà coprire l'intera durata dell'A.I.A., maggiorata di due anni. La società disponendo di idonee certificazioni ambientali in corso di validità, potrà decurtare l'importo come sopra riportato, ai sensi della DGR 5/2017 del 17/01/2017: "*Gli importi delle garanzie finanziarie come sopra calcolati sono ridotti:*

- *di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS)*
- *di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente"*

Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate alla Regione Lazio e far riferimento al presente Atto;

- redigere ai sensi dell'articolo 26-bis della Legge 132 del 01/12/2018 di conversione del D.lgs. 113 del 04/10/2018 ("Decreto Sicurezza"), qualora non già effettuato il Piano di Emergenza Interno (PEI) ed inviare alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano Emergenza Esterno (PEE) secondo le Linee Guida approvate con D.P.C.M. del 27/08/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 07/10/2021;
- ove necessario, la società dovrà consegnare, all'attenzione dell'Autorità competente, apposita relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies comma 9- sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., redatta secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al D.M. 95 del 15/04/2019 in vigore dal 10/09/2019;

6. di correlare e allegare al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, oltre all'allegato tecnico il Piano di Monitoraggio e Controllo, completato dalle seguenti tavole, schemi, e manuali/relazioni:

- Cronoprogramma realizzazione modifiche;
- Nuovo Schema a blocchi (C7 rev.01 del 29/03/2024);
- Planimetria approvvigionamento idrico – (Tavola C8 rev.01 23/12/2024);
- Planimetria modificata con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera (Tavola C9 rev02 del 30/10/2024);
- Planimetria Punti di emissione degli scarichi liquidi e reti fognarie, sistemi di trattamento - (Tavola C.10 rev02 del 20/06/2025),
- Planimetria gestionale rifiuti - (Tavola C.11 rev02 del 20/06/2025);
- Procedure gestione operativa - (Tavola C.13 rev02 del 20/06/2025);
- Applicabilità BAT settore – (Scheda D rev01 del 29/03/2024).
- PMeC (rev.04/08/2025);

(tutti i documenti elencati devono essere materializzabili in forma cartacea allegandoli all'atto autorizzativo rendendoli fruibili agli Enti di controllo e agli operatori della piattaforma);

7. di specificare che l'A.I.A. rilasciata alla Società sostituisce, a norma degli artt. 29–ter e 29–quater del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e dell'allegato IX, Parte Seconda, del D. lgs. n. 152/2006, e s.m.i., il rilascio delle seguenti autorizzazioni ambientali, le quali avranno durata sincrona alla presente A.I.A.:
 - a. *autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.);*
 - b. *autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, Parte Quinta, D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.);*
 - c. *autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);*
8. di richiamare che la Società LAEZZA FERRO – (LAE FER) S.r.l. è tenuta corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3–bis, del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 24/04/2008, il pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29–decies comma 3 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.
9. di stabilire che, ad ogni modo, la Società LAEZZA FERRO – (LAE FER) S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni e condizioni, tutte, previste nel presente provvedimento A.I.A. e in tutti i suoi allegati, con particolare riferimento all'Allegato Tecnico;
10. di richiamare che la Società LAEZZA FERRO – (LAE FER) S.r.l. resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza di autorizzazione e successive integrazioni rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;
11. di prevedere che, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29 – octies, del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., i contenuti della presente A.I.A. possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità competente, una volta completate le condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione;
12. di stabilire che a norma dell'art. 29 – decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29–quattordices, l'Autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni:
 - a. *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
 - b. *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
 - c. *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
 - d. *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;*

13. di stabilire che eventuali ed ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già riportate sull'atto Autorizzativo in essere, potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;
14. di fare salve tutte le disposizioni previste in materia di rifiuti laddove non richiamate nel presente provvedimento e nei relativi allegati;
15. di prevedere che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento non esonera la Società dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assenti, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti archiviati presso il Sistema informativo regionale e, al fine di consentirne la consultazione da parte del pubblico, potranno essere richiesti agli Uffici competenti della Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti.

La presente determinazione sarà notificata alla Società LAEZZA FERRO – (LAE FER) S.r.l., e trasmesso a tutti gli Enti invitati alla conferenza di servizi, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n.104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005)



REGIONE LAZIO

ALLEGATO TECNICO

alla Determinazione dal titolo “LAEZZA FERRO (LAE-FER) S.r.l. - Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. artt. 29-ter e 29-quater, per la realizzazione delle modifiche e l’esercizio del Complesso Impiantistico, sito in Viterbo S.S. Umbro Laziale 675, km 5,500 - attività IPPC 5.3 b) e 5.5, di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i. - Pratica AIA n. 22-2023”



INDICE

| | |
|--|-----------|
| A. INFORMAZIONI GENERALI | 3 |
| B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO ED AMBIENTALE | 3 |
| C. CONDIZIONI GENERALI A.I.A. | 6 |
| D. ORGANIZZAZIONE INSTALLAZIONE E DESCRIZIONE FASI SALIENTI ATTIVITA'8 | |
| E. AUTORIZZAZIONE GESTIONE RIFIUTI | 10 |
| F. CONDIZIONI DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE | 26 |
| G. EMISSIONI IN ATMOSFERA | 35 |
| H. EMISSIONI IN CORPO IDRICO | 38 |
| I. ACQUE SOTTERRANEE | 43 |
| L. RUMORE..... | 44 |
| M. MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO | 45 |
| N. CONDIZIONI GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE..... | 46 |

Il presente allegato tecnico viene redatto a partire dalla documentazione presentata dalla Società LAEZZA FERRO (LAE- FER) S.r.l., a cura dei consulenti tecnici incaricati (Studio 3Pprogetti), così come esaminata dagli enti competenti coinvolti nella conferenza dei servizi.

A. INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|------------------------------------|--|
| Gestore | LAEZZA FERRO (LAE-FER) S.r.l. |
| P.IVA e C.F.: | 00800220568 |
| Sede legale e operativa: | S.S. Umbro Laziale, 675, Km. 5,500, Loc. Castel di Salce – 01100, Viterbo |
| Durata dell’A.I.A. | 12 anni dalla data della presente determinazione (per possesso Certificazione UNI EN ISO 14.001) |
| Amministratore unico | Laezza Giuseppe |
| Referente IPPC | |
| Categorie di attività IPPC: | <p>Categoria 5.3: b <i>“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza”;</i></p> <p><i>punto 4:) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.</i></p> <p>Categoria 5.5: <i>“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”</i></p> |

B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO ED AMBIENTALE

Lo Stabilimento è situato in un’area del Comune di Viterbo, in un ambito che presenta vocazione agricola impostata su una morfologia per lo più pianeggiante con una quota topografica di circa 185 metri s.l.m. ad una distanza di circa 10 chilometri in direzione Est/Sud-Est rispetto al centro urbano della città di Viterbo,

Lo Stabilimento è raggiungibile attraverso due direttici principali:

- dalla S.P. n.11 “Vetrallese” sulla quale si apre direttamente l’accesso carrabile dell’impianto;
- dalla S.S. n. 675 “Umbro-Laziale” (superstrada Civitavecchia – Orte) al chilometro 5,5 nel comune di Viterbo attraverso lo svincolo in direzione Vetralla che si immette sulla S.P.11.

L’impianto di raccolta, demolizione e recupero, distinto al Catasto di Viterbo al Foglio n. 238, particella 372, occupa un lotto di terreno identificabile dalle coordinate geografiche del sistema WGS84:

- 42° 362364" latitudine Nord;
- 12°006276" longitudine Est.

Nello specifico quest’area ha destinazione urbanistica produttiva/industriale.

ORTOFOTO SATELLITARE
Fonte Google Earth
Scala 1:2.000



Inquadramento Urbanistico

Analizzando il P.R.G. vigente del Comune di Viterbo approvato con D.G.R. Lazio n. 3068 del 10/07/1979 il sito in esame ricade nel Foglio n. 14- elaborato 10- Tav. 5, in area definita come “Area di rispetto stradale e ferroviario”. La destinazione urbanistica è zona produttiva – D1 come si evince dalla DCC n.11 del 11/01/2001 del Comune di Viterbo, come richiamato dal Certificato di Destinazione Urbanistica allegato all’istanza AIA;

PTPR

Dall’analisi del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019, per l’area in cui ricade l’impianto, si restituisce la seguente rappresentazione, secondo le Tavole A, B e C:

- Tavola A – Sistemi ed ambiti del paesaggio: il sito di intervento ricade completamente all’interno dell’area classificata come “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore” (Tav. A_14_355);
- Tavola B – Beni Paesaggistici: il sito di intervento non ricade in nessuna delle categorie di piano (Tav. B_14_355)
- Tavola C – Beni del patrimonio naturale e culturale: l’area ricade nella parte occidentale nella zona classificata come “Viabilità antica” (va_0412 e va_0140), mentre la porzione meridionale fa parte della categoria “Discariche, depositi, cave” secondo l’art. 31bis della L.R. 24/98”. (Tav. C_14_355 – Beni del patrimonio naturale e culturale).

Inquadramento Ambientale e Vincolistico

Dal punto di vista ambientale e con riferimento alla vincolistica, il sito:

- non ricade in Aree interessate da Vincolo Idrogeologico disciplinato dal R.D. 3267 del 30/12/1923 e R.D. n. 1126 del 16/05/1926;

- non ricade in Aree sottoposte a tutela per pericolo frana o inondazione ai sensi del PAI del Fiume Tevere – (Tav. 2.04 Nord);
- non ricade in Aree sensibili o sottoposte a specifica tutela secondo il vigente PTAR, (Tav. 2.8), ricade in una zona a media vulnerabilità intrinseca (Tav. 2.10);
- in base al vigente Piano Risanamento qualità dell'aria – P.R.Q.A, l'area è ricompresa nelle:
 - “zona Appenninica” per tutti gli inquinanti ad esclusione dell'ozono;
 - in “zona Appenninica-Sacco” per l'ozono;
 - in Classe 3 per la presenza di particolato;
 - in Classe 4 per il biossido di azoto,

per quanto riguarda le azioni relative al controllo delle Emissioni diffuse in relazione agli impianti e alle attività che producono emissioni polverulente o di altri inquinanti non soggetti ad autorizzazione in atmosfera, i gestori di tali impianti devono comunque adottare misure atte a limitare la dispersione degli inquinanti nell'ambiente. Le emissioni convogliate presentano dei sistemi di abbattimento mentre eventuali emissioni diffuse saranno contenute con l'uso di teli di copertura e dalla presenza della barriera vegetale perimetrale.

- Non è compreso in Aree destinate a Parchi, riserve e a tutte le aree protette in attuazione della L. n.349/91 - Normativa Nazionale: L. n. 431/85, lett. f, abrogata dal D. lgs. n. 42/04 art.142, lett. f e s.m.i.; L. n. 394/91; – Normativa Regionale: L.R. n. 24/98 Art. 9 e s.m.i.; N.T.A. P.T.P.R. Art. 37;
- non è compreso in aree assegnate alle università agrarie e destinate ad usi civici - Normativa Nazionale: L. n. 431/85, lett. h, abrogata dal D.lgs. n. 42/04 art.142, lett. h – Normativa Regionale: L.R. n. 24/98 Art. 11 e s.m.i.; N.T.A. P.T.P.R. Art. 39;
- non è compreso in zone umide - Normativa Nazionale: L. n. 431/85, lett. i, abrogata dal D. lgs. n. 42/04 art.142, lett. i – Normativa Regionale: L.R. n. 24/98 Art. 12 e s.m.i.; N.T.A. P.T.P.R. Art. 40;
- non risulta ricadere in un SIC “*Sito di Interesse Comunitario*” – Normativa Nazionale: Dir. 92/43/CE e 79/409/CE; D.P.R. 357/97; in una ZPS “*Zona di Protezione Speciale*” – Normativa Nazionale: Dir. 92/43/CE e 79/409/C;
- non interferisce con i punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile – Normativa Nazionale: D.P.R. 236/88; D.lgs. n. 152/06 art.94, commi 3 e 4;
- secondo il Piano di Classificazione Acustica comunale: il sito rientra nella CLASSE IV – “*Aree di intensa attività umana: “rientrano in questa classe le aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie”*”.

I valori limite di emissione acustica per la suddetta classe sono di 65 dB(A) per il periodo diurno (06.00–22.00) e 55 dB(A) per quello notturno (22.0 –06.00) secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.

- Classificazione Sismica: l'area di studio è stata classificata appartenente alla 2^a categoria – sottozona “B” (OPCM 3274/03, OPCM 3519/06);

L'area dell'impianto in esame risulta interessata dalla fascia di rispetto stradale della S.P.11 in base la D.P.R. 16/12/1992, n. 495. e D.P.R. 1609/1996, n. 610, solo per una piccola porzione entro la quale ricade la recinzione e l'alberatura perimetrale dello stabilimento. L'area operativa invece rispetta la distanza di 10 m dalla strada.

Una parte dell'impianto è attraversato dalla fascia di rispetto del Metanodotto: CELLENO – CIVITAVECCHIA DN600 (24”) – 75 bar, coassiale. Nella fascia gravata da servitù di metanodotto, non è edificato nulla; sussiste la possibilità per SNAM RG di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 15,00 (quindici/00) dall'asse della tubazione, con

l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Risultano acquisiti i rispettivi N.O. /pareri preventivi da parte dei Gestori ANAS S.p.A. e SNAM Gas S.p.A., come acquisiti nel corso del Procedimento istruttorio, le cui prescrizioni vengono recepite e integralmente riportate nel Paragrafo_ PRESCRIZIONI del presente A.T.

C. CONDIZIONI GENERALI A.I.A.

Ai fini del rispetto della presente A.I.A., la LAEZZA FERRO- LAE-FER S.r.l. (da adesso in poi Gestore) è chiamata ad attenersi alle seguenti condizioni generali, in particolare, dovrà:

1. trasmettere, entro il 30 Aprile di ciascun anno, all'Autorità competente, nonché ad ARPA Lazio, i dati relativi alle risultanze analitiche dei controlli richiesti dalla presente A.I.A., secondo le modalità e le frequenze stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato;
2. al fine di consentire le previste attività di controllo da parte degli organi a ciò preposti, fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del D. lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;
3. provvedere alle verifiche prescritte nella presente A.I.A., e agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi preposti al controllo riterranno necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
4. fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informare immediatamente l'autorità competente e ARPA Lazio, e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti. Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;
5. presentare, in originale o copia conforme, con cadenza annuale, ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'installazione;
6. comunicare, parimenti, nei successivi 30 (trenta) giorni, all'autorità competente, ogni mutamento del gestore dell'impianto, e/o del rappresentante legale, e/o del referente IPPC;
7. aggiornare e comunicare alla A.C., in occasione delle rispettive scadenze, tutte le certificazioni/contratti/atti aventi durata temporale inferiore all'AIA, espressamente funzionali espressamente funzionali all'esercizio delle attività espletate e ivi richiamati quali: ISO 14.001, Certif. *End of waste*; Contratti di fitto terreni, SCIA antincendio ed ogni altra Autorizzazione/Titolo/N.O. non sostituito/integrato dalla stessa AIA;
8. comunicare all'autorità competente, prima della sua attuazione, ogni modifica progettata all'installazione in questione, ai sensi dell'art. 29 – *nonies*, del D.lgs. n.152/2006, e s.m.i.;

9. avvalersi di personale qualificato per il controllo dei processi e la sorveglianza dei luoghi di lavoro; effettuare i campionamenti e le determinazioni analitiche previste dal PMeC allegato al presente allegato tecnico, utilizzando laboratori accreditati Accredia per le specifiche prove oggetto di determinazione;
10. garantire la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
11. comunicare preventivamente la eventuale cessazione delle attività dell'installazione; nel qual caso, inoltre, si dovrà provvedere alla restituzione della presente A.I.A.;
12. sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici;
13. rispettare quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo approvato da ARPA Lazio, allegato al presente atto, in particolare, con riferimento alla frequenza, agli analiti ed ai metodi di rilevazione, nonché alla modalità di trasmissione dei dati all'autorità competente, alle Amministrazioni provinciale e comunale e all'ARPA Lazio;
14. riportare le attività previste dal PMeC, comprese le operazioni di manutenzione prescritte, su un apposito registro, da sottoporre, a semplice richiesta, all'esame degli enti preposti al controllo;
15. con frequenza almeno triennale, effettuare la taratura dell'unità di pesatura degli automezzi;
16. individuare ogni zona dell'impianto con apposita segnaletica riportante la codifica richiamata nelle planimetrie, nonché, relativamente alle zone di lavorazione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti, sostanze, additivi e/o materie prime, si dovrà apporre specifica cartellonistica indicante il codice dei rifiuti e/o la denominazione della sostanza, le eventuali caratteristiche di pericolo e le azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con i rifiuti e/o le sostanze medesime; le aree di cui sopra dovranno essere delimitate attraverso cordoli, recinzioni e/o segnaletica orizzontale;
17. mantenere in piena efficienza la segnaletica interna all'area dedicata alla movimentazione dei veicoli, sia verticale che orizzontale, al fine di consentire il corretto transito e scarico agli autoveicoli;
18. i lavoratori operanti nell'impianto devono essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.); gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza e seguiti da tecnico abilitato;
19. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

20. il gestore a far data dalla chiusura dell'impianto, e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
21. il gestore dovrà adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
22. il gestore è tenuto al rispetto di quanto prescritto dal D.M. n.59/2023 regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti R.E.N.T.Ri.;
23. relativamente alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) attenersi a tutto quanto prescritto e indicato nel Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e s.m.i. e degli Artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/98;

D. ORGANIZZAZIONE INSTALLAZIONE E DESCRIZIONE FASI SALIENTI ATTIVITA'

Autorizzazioni Pre-esistenti

In questo stesso sito coesistevano i seguenti titoli autorizzativi relativamente alla gestione del recupero dei rifiuti:

- autorizzazione all'esercizio dell'attività di stoccaggio delle batterie esauste, degli oli esausti e dei filtri ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. rilasciata con Determinazione n. B0156 del 28/01/2009 della Regione Lazio – Dipartimento Territorio Energia e Rifiuti per un quantitativo annuo massimo di rifiuti pari a 7.850 tonnellate (di cui 7.740 di rifiuti pericolosi) e rinnovata con determinazione n. G13003 del 05/11/2020 per un periodo di 10 anni;
- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e dell'art. 6 e 2 lett. b della L.R. 27/98 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, di rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete rilasciata con atto prot.n. 22176 del 03/06/2011 dal Comune di Viterbo per un quantitativo annuo massimo di rifiuti pari a 35.000 tonnellate e proroga fino al 27/06/2023 con Determinazione n. 3254 del 28/06/2018.
- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per un impianto di raccolta di rifiuti RAEE, ingombranti e oli commestibili rilasciata dalla Provincia di Viterbo con Determinazione di gestione n. 08/122/G del 08/11/2011, per un quantitativo annuo massimo di rifiuti pari a 3.600 tonnellate. La messa in esercizio è stata autorizzata con determinazione RU 2643 del 03/11/2015 con scadenza al 02/11/2025.
- autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13 marzo 2013, rilasciata dal Comune di Viterbo in data 19/01/2015 con prot. n.2267 relativa al rinnovo scarichi di acque reflue provenienti da impianto di recupero rifiuti non pericolosi integrata con provvedimento prot. n. 12188 del 12/03/2015 per l'iscrizione al registro delle imprese per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/06 come da certificato d'iscrizione rilasciato dalla Provincia di Viterbo con nota prot. gen. 27602 del 07/06/2017 per un quantitativo annuo massimo di rifiuti pari a 2.420 tonnellate con scadenza al 15/01/2030. In data 20/03/2022 la LAEZZA Srl ha presentato una modifica sostanziale per l'inserimento di nuovi macchinari nel ciclo produttivo e di un nuovo punto di emissione in atmosfera.

Configurazione Aree Impianto e Linee

La superficie occupata dall'installazione è suddivisa secondo quanto riportato nel seguente prospetto.

| Superficie dell'impianto (mq) | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|--|
| Totale | Coperta | Scoperta | pavimentata / non pavimentata |
| 30.255 | 3.980 | 16.950 | 9.325 |

Attualmente la configurazione dell'impianto comprende un'area complessiva pari a 30.255 mq catastali ed è suddiviso in una superficie coperta pari a circa 3.980 mq e un'area scoperta di 16.950 mq.

L'area coperta è comprensiva del capannone industriale (3.710 mq), dei locali di servizio, dell'ufficio pesa e ricezione (37 mq) già esistenti, della nuova palazzina uffici che è in costruzione (220 mq) mentre la superficie scoperta che comprende un'area a verde e sterrata di circa 9.325 mq e un piazzale in cemento industriale che attualmente misura circa 16.890 mq che ospita l'area di ingresso, la pesa, le presse, la cesoia, una zona di stoccaggio del rifiuto conferito pronto per la lavorazione e una zona di stoccaggio del materiale lavorato.

All'interno del capannone si trovano:

- l'area uffici e servizi;
- i locali dedicati allo stoccaggio degli oli esausti e filtri;
- la sezione di bonifica veicoli fuori uso e demolizione;
- la sezione dedicata allo stoccaggio dei RAEE;
- il locale dedicato allo stoccaggio.

L'installazione si articola nelle seguenti linee di attività:

LINEA 1: Attività di demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, di rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete (R13, R12, R4)

LINEA 2: Attività di stoccaggio delle batterie esauste, degli oli esausti e filtri (R13 e D15).

LINEA 3: Attività di messa in riserva di rifiuti RAEE, ingombranti ed oli commestibili (R13).

LINEA 4: Attività di gestione dei rifiuti non pericolosi (speciali ed urbani provenienti da raccolta differenziata)

Gestione Rifiuti

Operazioni di gestione autorizzate all'interno dell'installazione, ai sensi degli Allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. n.152/2006:

- R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11";
- R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12";
- R4 "Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici";

- D15 “*Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14*”.

Certificazioni Ambientali e di Qualità possedute

L’installazione è dotata dei seguenti Sistemi di Gestione Ambientale certificati, come di seguito elencati:

- Certificato n. C2024-04055: *ISO 14 001:2015 (Primo rilascio in data 18 giugno 2014, valido fino al 14 settembre 2027);*
- Certificato n. C2024-04055: *ISO 45001:2018 per Rottamazione Veicoli, Raccolta, Trasporto, Stoccaggio e Smaltimento di Rifiuti Pericolosi e non Pericolosi. Smaltimento dei Rifiuti Metallici. IAF 29 – 39 (rilasciata in data 21 giugno 2021- rinnovata in data 17 giugno 2024 e valida fino al 20 giugno 2027);*
- *Certificazione di sistema di gestione per la qualità per End of waste dei rottami ferrosi - Reg. (UE) n.333/2011 n. QBC333-044 (Primo rilascio in data 21 ottobre 2014, decisione di rinnovato 19/10/2023 e scadenza al 20 ottobre 2026);*

Sintesi delle Modifiche autorizzate nell’AIA

Le modifiche impiantistiche autorizzate consistono in:

- Ridistribuzione delle aree di gestione autorizzate relative all’impianto di raccolta di rifiuti RAEE, ingombranti e oli commestibili;
- Realizzazione tettoia a copertura della pressa (M4) adiacente al capannone;
- Allestimento area di stoccaggio CER 170401 [rame-ottone];
- Realizzazione del capannone per lo stoccaggio dei CER 150102 [Imballaggi di plastica], 150203 [Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202], 150110*[Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze], 160107* [Filtri dell’olio] e RAEE.;
- Realizzazione tettoia per bonifica mezzi al fine di distinguere la linea dell’autodemolitore tra mezzi pesanti e leggeri;
- Allestimento stoccaggi nel piazzale antistante la pesa a ponte dedicato a cassoni contenenti: rifiuti in ingresso prima della lavorazione; rifiuti in ingresso che vengono messi in riserva R13 per essere inviati a trattamento presso impianti di recupero finali; rifiuti prodotti dalla lavorazione;
- Revisione del sistema di raccolta e trattamento delle acque;
- Implementazione del deposito di ricambi auto.
- Completamento della pavimentazione del piazzale;
- Realizzazione recinzione in murature o con pannelli in cemento;
- Modifica dei codici CER da avviare alla Linea 4;
- Ridistribuzione quantitativa dei rifiuti in ingresso da avviare alle varie linee di trattamento.

La configurazione proposta nel suo complesso, si configura come modifica sostanziale alle autorizzazioni sopra richiamate ai sensi del comma 1 dell’art. 29 - *nonies* del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e viene contemplata nel titolo di *Nuova A.I.A. per impianto esistente*.

E. AUTORIZZAZIONE GESTIONE RIFIUTI

Rifiuti in ingresso

La Società è autorizzata a ricevere in ingresso i seguenti codici di rifiuto:

| RIFIUTI IN INGRESSO AUTORIZZATI | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| Codice EER | DESCRIZIONE | Operazione di gestione | Quantità (t/anno) da autorizzare | Linea di trattamento |
| 100299 | Altri rifiuti non specificati altrimenti CASCAME DI LAVORAZIONE FERROSO | R13/R4 | 200 | 4 |
| 100899 | Rifiuti non specificati altrimenti CASCAMI DI LAVORAZIONE FERROSO | R13/R4 | 10 | 4 |
| 120101 | Limatura e trucioli di metalli ferrosi | R13/R4 | 100 | 4 |
| 120102 | Polveri e particolato di metalli ferrosi | R13/R4 | 100 | 4 |
| 120103 | Limatura e trucioli di metalli non ferrosi | R13/R4 | 10 | 4 |
| 120104 | Polveri e particolato di metalli non ferrosi | R13/R4 | 10 | 4 |
| 120199 | Rifiuti non specificati altrimenti CASCAMI DI LAVORAZIONE NON FERROSI | R13/R4 | 2200 | 4 |
| 130104* | emulsioni clorate | D15 | 1 | 2 |
| 130105* | emulsioni non clorate | D15 | 1 | 2 |
| 130205* | Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati | R13 | 500 | 2 |
| 130208* | Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | R13 | 1500 | 2 |
| 130301* | Oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb | D15 | 1 | 2 |
| 130506* | Oli prodotti dalla separazione olio/acqua | R13 | 1 | 2 |
| 150101 | Imballaggi di carta e cartone | R13 | 70 | 4 |
| 150102 | Imballaggi in plastica con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici | R13 | 20 | 4 |
| 150103 | Imballaggi in legno | R13 | 50 | 4 |
| 150104 | Imballaggi metallici | R13/R4 | 200 | 4 |
| 150110* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | R13/D15 | 10 | 4 |
| 150202* | Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | R13-D15 | 1 | 4 |
| 150203 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 | R13-D15 | 50 | 4 |
| 160103 | Pneumatici fuori uso | R13 | 1000 | 1 |
| 160104* | Veicoli fuori uso | R13/R12 | 7000 | 1 |
| 160106 | Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | R13/R12 | 7000 | 1 |
| 160107* | Filtri olio | R13-D15 | 250 | 4 |

| RIFIUTI IN INGRESSO AUTORIZZATI | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|-----------------------------|
| Codice EER | DESCRIZIONE | Operazione di gestione | Quantità (t/anno) da autorizzare | Linea di trattamento |
| 160112 | Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111 | R13 | 100 | 1 |
| 160113* | Liquidi per freni | R13 | 1 | 4 |
| 160114* | liquidi antigelo | R13/D15 | 1 | 4 |
| 160116 | serbatoi per gas liquefatto BONIFICATI | R13/R4 | 200 | 1 |
| 160117 | metalli ferrosi | R13/R4 | 2000 | 1 |
| 160118 | Metalli non ferrosi | R13/R4 | 500 | 1/4 |
| 160119 | Plastica | R13 | 100 | 4 |
| 160120 | Vetro | R13 | 100 | 4 |
| 160122 | Componenti non specificati altrimenti | R13/R4 | 400 | 4 |
| 160209* | Trasformatori e condensatori contenenti PCB (< 50 ppm) | R13/D15 | 1 | 2 |
| 160211* | Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | R13 | 30 | 3 |
| 160213* | Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 | R13 | 30 | 3 |
| 160214 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 | R13 | 540 | 3 |
| 160215* | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | R13 | 1 | 3 |
| 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215 | R13 | 50 | 3 |
| 160601* | Batterie al piombo | R13 | 3000 | 2 |
| 160602* | Batterie al nichel-cadmio | R13 | 1 | 2 |
| 160604 | Batterie alcaline (tranne 160603) | R13 | 10 | 2 |
| 160605 | Altre batterie ed accumulatori | R13 | 150 | 2 |
| 160801 | marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi | R13/R4 | 30 | 1-4 |
| 170201 | Legno | R13 | 100 | 4 |
| 170202 | Vetro | R13 | 100 | 4 |
| 170203 | Plastica | R13 | 20 | 4 |
| 170401 | Rame, bronzo, Ottone | R13/R4 | 300 | 4 |
| 170402 | Alluminio | R13/R4 | 1000 | 4 |

| RIFIUTI IN INGRESSO AUTORIZZATI | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|-----------------------------|
| Codice EER | DESCRIZIONE | Operazione di gestione | Quantità (t/anno) da autorizzare | Linea di trattamento |
| 170403 | Piombo | R13 | 50 | 4 |
| 170405 | Ferro e Acciaio | R13/R4 | 13000 | 4 |
| 170407 | Metalli misti | R13/R4 | 1500 | 4 |
| 170411 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 R4 (si ottiene Rame) | R13/R4 | 1000 | 4 |
| 191202 | Metalli ferrosi | R13/R4 | 1000 | 4 |
| 191203 | Metalli non ferrosi | R13/R4 | 1000 | 4 |
| 191204 | Plastica e gomma | R13 | 10 | 4 |
| 200101 | Carta e cartone | R13 | 100 | 4 |
| 200102 | Vetro | R13 | 30 | 4 |
| 200121* | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | R13 | 10 | 3 |
| 200123* | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | R13 | 40 | 3 |
| 200125 | Oli e grassi commestibili | R13 | 5 | 3 |
| 200133* | Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160602 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | R13 | 200 | 2 |
| 200134 | Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133 | R13 | 30 | 2 |
| 200135* | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (2) | R13 | 40 | 3 |
| 200136 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 | R13 | 100 | 2 |
| 200138 | Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 | R13 | 100 | 4 |
| 200139 | Plastica | R13 | 5 | 4 |
| 200140 | Metallo | R13/R4 | 1100 | 4 |
| 200307 | Rifiuti ingombranti | R13 | 500 | 3 |
| TOTALI | | | 48.870 | |

Quantitativi gestibili

Il Gestore rispetto alle precedenti autorizzazioni rilasciate, intende trattare annualmente 1.000 tonnellate/anno in più di rifiuti non pericolosi, mentre il quantitativo di rifiuti pericolosi in ingresso viene diminuito di una uguale quantità, mantenendone pertanto invariato il quantitativo annuo totale di 48.870 tonnellate autorizzato.

Quantità annuale massima gestibile presso il centro: **48.870 t**

| QUANTITATIVI DI RIFIUTI AUTORIZZATI | |
|--|---------------|
| Tonnellate annue in ingresso totali (ton/anno) | 48.870 |
| di cui rifiuti pericolosi | 12.650 |
| di cui rifiuti non pericolosi | 36.220 |
| tonnellate giorno in ingresso (ton/giorno) | 195 |
| di cui rifiuti pericolosi | 50 |
| di cui rifiuti non pericolosi | 145 |
| tonnellate giorno trattate/lavorate (ton/giorno) | 132 |
| di cui rifiuti pericolosi | 0 |
| di cui rifiuti non pericolosi | 132 |
| messa in riserva stoccaggio istantaneo R13 (tonn) | 4.000 |
| di cui rifiuti pericolosi | 800 |
| di cui rifiuti non pericolosi | 3.200 |
| deposito preliminare stoccaggio istantaneo D15 (tonn) | 120 |
| di cui rifiuti pericolosi | 90 |
| di cui rifiuti non pericolosi | 30 |

Le aree di stoccaggio previste per i rifiuti in ingresso come da tabelle C11_bis e C13_bis del PMeC, sono rappresentate all'interno della Tavola C.11.

| TABELLA: AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO | | | | | |
|---|---|----------|------------|--|---|
| N area | Identificazione area | Capacità | Superficie | Caratteristiche area stoccaggio | Rifiuti stoccati |
| | | mc | mq | | |
| A1 | stoccaggio rifiuti non pericolosi da terzi | 2100 | 1400 | Area esterna Cassoni/cumuli/balle/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 100299-100899- 120101-120102- 120103-120104- 150101-150102- 150103-160116- 160119-160120- 160801-170201- 170202-170203- 200101-200102- 200138-200139 |
| | stoccaggio rifiuti ingombranti | 180 | | Area esterna 5 cassoni su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 200307 |
| A2a | stoccaggio carcasse bonificate in attesa di riduzione volumetrica | 200 | 120 | Area esterna pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 160106 |
| A2b | | 60 | 40 | | |

| TABELLA: AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO | | | | | |
|---|---|------------------|------------|---|--|
| N area | Identificazione area | Capacità | Superficie | Caratteristiche area stoccaggio | Rifiuti stoccati |
| | | mc | mq | | |
| A3 | stoccaggio RAEE per categoria e distizione tra pericolosi e non | 660 | 400 | Tettoia Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 160209* 160211* 160213*-160214- 160215*-160216- 200121*200123* 200135*-200136 |
| A4 | stoccaggio imballaggi e materiali assorbenti | 250 | 150 | Tettoia Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 150110* 150202*-150203- 160107* |
| A5a | stoccaggio veicoli da bonificare | 480 | 480 | Area esterna pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 160104* |
| A5b | | 85 | 85 | | |
| A5c | | 150 | 150 | | |
| A5d | | 200 | 200 | | |
| A6 | stoccaggio oli esausti | 90 +30 +10 | -- | Capannone Cisterne con vasca di contenimento | 160113*-160114* 130104* 130105*-130205* 130208* 130301*-130506* 200125 |
| A7 | rifiuti da mulino dei cavi | 210 | 130 | Capannone Contenitori su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 170401-170403- 170407 |
| A8 | stoccaggio batterie esauste | 300 | 180 | Capannone Contenitori su pavimento in cemento impermeabile | 160601* - 160602* - 160604 160605 -200133* 200134 |
| A9 | stoccaggio cavi da terzi | 330 | 200 | Area esterna Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 170411 da terzi |
| A10 | stoccaggio rottami ferrosi | 140 | 85 | Area esterna Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di | 170405-120199 |

| TABELLA: AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO | | | | | |
|---|--|----------|------------|---|---|
| N area | Identificazione area | Capacità | Superficie | Caratteristiche area stoccaggio | Rifiuti stoccati |
| | | mc | mq | | |
| | | | | raccolta acque e trattamento | |
| A11 | stoccaggio metalli non ferrosi | 260 | 160 | Area esterna Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 170402-120199 |
| A12 | conferimento / esame visivo selezione / smistamento | 830 | 500 | Area esterna Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | rifiuti vari da trattare al mulino M2 |
| A13 | conferimento / esame visivo selezione / smistamento | 100 | 60 | Area esterna Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | rifiuti vari da trattare alla pressa cesoia M1 |
| A14 | stoccaggio rottami ferrosi | 160 | 100 | Area esterna Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 170405-120199- 150104-160117- 191202-200140 |
| A14bis | | 660 | 400 | | |
| A15 | stoccaggio rottami non ferrosi | 660 | 400 | Area esterna Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 170402-160118- 150104-200140- 191203 |
| A16 | stoccaggio parti di autoveicoli da terzi | 300 | 180 | Area esterna Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 160122-160119 |
| A17 | stoccaggio carcasse bonificate da terzi | 315 | 190 | Area esterna Cassoni/cumuli/ball e/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 160106 |

Rifiuti Prodotti e Autoprodotti

La gestione dei rifiuti prodotti in Stabilimento avviene secondo una specifica Istruzione Operativa e nel rispetto della normativa vigente. Essi sono conservati in regime di deposito temporaneo in apposite aree delimitate, pavimentate divisi per tipologia, o in contenitori scarrabili stagni, a seconda della loro natura, in attesa di essere destinati al conferimento verso impianti di recupero o di smaltimento esterni al sito.

I rifiuti autoprodotti devono essere gestiti secondo la definizione dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs. n. 152/2006 e le procedure previste dall'art. 185-*bis* del D.lgs. n.152/06 (Deposito temporaneo prima della raccolta), in specifiche aree identificate nell'elaborato grafico Allegato 2- Tav. C11 e identificati come ivi rappresentato.

I rifiuti prodotti dalla lavorazione/trattamento devono essere gestiti secondo quanto specificato nella risposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'Interpello ambientale ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dal titolo "Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento" di cui alla nota prot. n. 79776 del 29/04/2025, acquisita al prot. reg. n. 478040 del 29/04/2025.

Tali rifiuti dovranno essere gestiti in deposito presso l'impianto secondo i limiti quantitativi (volumetrici e areali) indicati nelle tabelle riportate di seguito nel presente allegato tecnico e secondo le tempistiche di seguito indicate come riportate nella Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019.

In particolare, per le tempistiche e le modalità di gestione si dovrà rispettare quanto segue per i rifiuti prodotti dalle lavorazioni effettuate:

- i rifiuti non pericolosi prodotti destinati ad impianti di recupero di terzi devono essere preferibilmente avviati a recupero entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. In ogni caso il deposito non deve mai superare il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione nell'impianto;
- i rifiuti pericolosi prodotti destinati ad impianti di recupero di terzi devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- i rifiuti prodotti destinati a smaltimento (sia pericolosi che non pericolosi) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.

In ogni caso i rifiuti prodotti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

I rifiuti attesi in uscita dall'installazione (anche riportati all'interno delle tabelle C15-*bis* e C16-*bis* del PMeC) sono:

| RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-------------------------|
| EER rifiuto | Descrizione | Fase di provenienza | Operazione di gestione in impianto | Area di deposito |
| 130208* | Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | linea 1 | DT | DT1-DT4 |
| 160113* | Liquidi per freni | linea 1 | DT | DT1-DT4 |
| 160114* | Liquidi antigelo pericolosi | linea 1 | DT | DT1-DT4 |
| 160107* | Filtri olio | linea 1 | DT | DT1-DT4 |
| 160601* | Batterie al piombo | linea 1 | DT | DT1-DT4 |
| 160117 | Metalli ferrosi (20%) | linea 1 | DT | DT2ab/DT2b DT4-DT5 |
| 160118 | Metalli non ferrosi | linea 1 | DT | DT2ab/DT2b DT4-DT5 |
| 160112 | Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111 | linea 1 | DT | DT4-DT5 |
| 160801 | Catalizzatori esauriti | linea 1 | DT | DT2ab/DT2b DT4-DT5 |
| 160119 | Plastica | linea 1 | DT | DT2ab/DT2b DT4-DT5 |
| 160103 | Pneumatici fuori uso | linea 1 | DT | DT2ab/DT2b DT4-DT5 |
| 160120 | Vetro | linea 1 | DT | DT2ab/DT2b DT4-DT5 |
| 160110* | Componenti esplosivi (ad esempio "air bag") | linea 1 | DT | DT1-DT4 |
| 160115 | Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114* | linea 1 | DT | DT1-DT4 |
| 130113* | Altri oli per circuiti idraulici | linea 1 | DT | DT1-DT4 |
| 160122 | Componenti non specificati altrimenti | linea 1 | DT | DT2ab/DT2b DT7a |
| 191004 | fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003 | linea 4 | DT | DT7a |
| 191203 | Metalli non ferrosi | linea 4 | DT | DT7a - DT3 |
| 191204 | plastica e gomma | linea 4 | DT | DT7a - DT3 |
| 191211* | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose | linea 4 | DT | DT3 |
| 191212 | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 | linea 4 | DT | DT3 |
| 130104* | emulsioni clorate | linea 2 | D15 | A6 |
| 130105* | emulsioni non clorate | linea 2 | D15 | A6 |
| 130205* | Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati | linea 2 | R13 | A6 |
| 130208* | Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | linea 2 | R13 | A6 |
| 130301* | Oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb | linea 2 | D15 | A6 |
| 130506* | Oli prodotti dalla separazione olio/acqua | linea 2 | R13 | A6 |
| 200125 | Oli e grassi commestibili | linea 3 | R13 | A6 |
| 160214 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 | linea 3 | R13 | A3 |

| RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-------------------------|
| EER rifiuto | Descrizione | Fase di provenienza | Operazione di gestione in impianto | Area di deposito |
| 160216 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215 | linea 3 | R13 | A3 |
| 200136 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 | linea 3 | R13 | A3 |
| 160211* | Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC | linea 3 | R13 | A3 |
| 160213* | Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 | linea 3 | R13 | A3 |
| 160215* | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | linea 3 | R13 | A3 |
| 200133* | Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160602 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | linea 2 | R13 | A8 |
| 200121* | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | linea 3 | R13 | A3 |
| 200123* | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | linea 3 | R13 | A3 |
| 200135* | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (2) | linea 3 | R13 | A3 |

In uscita dall'impianto si prevedono anche i seguenti rifiuti autoprodotti:

| RIFIUTI AUTOPRODOTTI (UFFICI, MANUTENZIONI, LAVORAZIONI DI ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AIA) | | | | |
|--|---|---|-------------------------|--|
| EER rifiuto | Descrizione | Fase di provenienza | Area di deposito | Operazione di gestione/destinazione presso altro impianto |
| 080318 | Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 | attività ufficio | DT | R13 - R5 |
| 130208* | Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | piccola manutenzione | DT | R12-R13-D15 |
| 150101 | Imballaggi di carta e cartone | attività ufficio | DT | R13 - R3 |
| 150102 | Imballaggi in plastica | attività ufficio | DT | R13 - R3 |
| 150202* | Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | manutenzione impianto | DT4-DT5 | R13 - R3 |
| 150203 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 / carboni attivi e quarzite | manutenzione impianto di trattamento acque | DT | R13 |
| 161002 | Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001* | manutenzione impianto di trattamento emissioni in atmosfera | vasche scrubber | D9-D13-D15 R2-R12-R13; |

| RIFIUTI AUTOPRODOTTI (UFFICI, MANUTENZIONI, LAVORAZIONI DI ATTIVITÀ CONNESSE ALL'AIA) | | | | |
|--|---|---|-------------------------|--|
| EER rifiuto | Descrizione | Fase di provenienza | Area di deposito | Operazione di gestione/destinazione presso altro impianto |
| 190814 | Fanghi prodotti da trattamenti delle acque reflue industriali | manutenzione impianto trattamento acque reflue / meteoriche | vasche accumulo | D15 - D9 |
| 200304 | Fanghi delle fosse settiche | manutenzione impianto trattamento acque reflue / meteoriche | vasca Imhof | D15 - D9 |
| 160303* | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | manutenzione impianto da pulizia piazzale | DT | D15 |
| 160304 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 | manutenzione impianto da pulizia piazzale | DT | D15 |

Nella tabella *CII-bis* è possibile identificare tutte le aree di stoccaggio (comprese le aree adibite a deposito temporaneo), le relative modalità di stoccaggio, i rifiuti stoccati al loro interno nonché le fasi di provenienza. Rispetto alla gestione in regime di deposito temporaneo, il Gestore chiarisce di avvalersi di tali disposizioni, per un quantitativo totale stimato pari a circa 3.310 tonnellate, solamente per i rifiuti in uscita dalla LINEA 1, dalla LINEA 4, nonché di quelli derivanti dalla manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque e dell'impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera.

End Of Waste Prodotti

Dall'attività di recupero provengono i prodotti ottenuti dalla lavorazione del rifiuto come da *Certificazione ABI Cert Regolamento UE n. 333/2011 nn. QBC333-044* (Primo rilascio in data 21 ottobre 2014, decisione di rinnovato 19/10/2023 e scadenza al 20 ottobre 2026) che verificano le specifiche dei rottami ferrosi.

| PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|
| PRODOTTO | Descrizione | Norma di classificazione |
| Ferro | Ferro, acciaio e alluminio | Regolamento UE n. 333/2011 |
| Rame | Rame e sue leghe | Regolamento UE n. 715/2013 |

| AREE DI DEPOSITO RIFIUTI PRODOTTI E AUTOPRODOTTI | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|---|--|
| N area | Identificazione area | Capacità (mc) | Superfici e (mq) | Caratteristica area di stoccaggio | Rifiuti stoccati |
| DT | Rifiuti autoprodotti (non da lavorazione) | 25 | 25 | sotto capannone Contenitori e cisterne a tenuta su pavimento in cemento impermeabile | 080318-150101-150102 |
| DT1 | Rifiuti prodotti da bonifica vetture | 30 | 25 | sotto capannone Contenitori e cisterne a tenuta su pavimento in cemento impermeabile | 130208*-16113*-160114*-160601*-160107* |
| DT2a DT2b | Rifiuti da disassemblaggio veicoli | 50 | 50 | sotto capannone Contenitori e cisterne a | 160103-160112-160119-160120-160122-160801- |

| AREE DI DEPOSITO RIFIUTI PRODOTTI E AUTOPRODOTTI | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|---|---|
| N area | Identificazione area | Capacità (mc) | Superfici e (mq) | Caratteristica area di stoccaggio | Rifiuti stoccati |
| | | | | tenuta su pavimento in cemento impermeabile | 160117-160118 ecc. |
| DT3 | Rifiuti da triturazione cavi | 15 | 15 | sotto capannone Contenitori e cisterne a tenuta su pavimento in cemento impermeabile | 191204 – 191203 191211* |
| DT4 | Rifiuti prodotti da bonifica mezzi pesanti | 30 | 30 | sotto tettoia Contenitori e cisterne a tenuta su pavimento in cemento impermeabile | 130208* - 160107* - 160113* - 160114* - 160601 - |
| DT5 | Rifiuti da disassemblaggio mezzi pesanti | 330 | 200 | Contenitori su pavimento in cemento impermeabile | 160119-160120- 160103 160801-160112- 160122 160117 -160118 etc |
| DT6 | Pacchi carrozzeria | 525 | 105 | Pacchi pressati rottami metallici su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 160106 |
| DT7a | rifiuti da macinazione mulino M2 | 30/50 | 80 | Area esterna Cassoni/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | 191004-191203 |
| DT7b | | 50 | 30 | Area esterna Cumuli su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | |

| AREE DI DEPOSITO END OF WASTE | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|---------------------------|
| N area | Identificazione area | Capacità (mc) | Superficie (mq) | Caratteristica area di stoccaggio | materiali stoccati |
| EoW1 | EoW da mulino / proler | 410 | 250 | Capannone Contenitori su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | EoW Reg. 333/2013 |
| EoW2 | EoW da cesoia | 500 | 300 | Area esterna Cassoni/cumuli/balle/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | EoW Reg. 333/2011 |
| EoW3 | EoW da mulino per cavi M5 | 75 | 45 | Area esterna Cassoni/ceste su pavimento in c.l.s. con sistema di raccolta acque e trattamento | EoW Reg. 715/2011 |

| DEPOSITO MATERIE PRIME | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|---|---|
| N area | Identificazione area | Capacità (mc) | Superficie (mq) | Caratteristica area di stoccaggio | materia prima |
| B1 | Cisterna gasolio | 9 | -- | Vasca di contenimento su pavimento in c.l.s.- tettoia | Gasolio da trazione |
| B2 | Deposito bombole | 1 + 20 (h=1m) | 1 + 20 | Pallet su piazzale area esterna e magazzino in muratura | Ossigeno e propano per taglio termico metalli |
| C1 | Magazzino ricambi | 400 (5 m scaffale) | 40 | Scaffalatura sotto al capannone su pavimentazione industriale | Ricambi |

Attività svolte presso ciascuna linea

LINEA 1: Attività di demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, di rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete [R13-R12-R4]

Codici EER Autorizzati:

I rifiuti in ingresso alla linea 1 di trattamento risultano costituiti da veicoli fuori uso, codice **CER 16 01 04***, veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, codice **CER 16 01 06**, e componenti rimosse da VFU (**CER 16 01 xx**).

Quantitativi autorizzati:

17.300 t/anno (il Gestore rispetto alla precedente autorizzazione di cui alla Determinazione n. 3254 del 28/06/2018 ha richiesto un'importante riduzione (35.000 t/anno precedentemente autorizzate).

Fasi e procedure di lavorazione:

1. Conferimento e pesatura;
2. Stoccaggio del rifiuto da rottamazione/autodemolizione in arrivo in R13;
3. Bonifica e prelievo di liquidi inquinanti e componenti pericolosi con successivo stoccaggio degli stessi in deposito temporaneo al fine del loro successivo recupero/smaltimento;
4. Smontaggio parti recuperabili dagli autoveicoli bonificati (ricambi usati e motori) e successivo deposito nel magazzino di ricambi C1 al fine della loro commercializzazione;
5. Separazione delle componenti metalliche non recuperabili tramite taglio termico;
 - 5.1 Selezione delle carcasse bonificate, avvio a pressatura e successivo stoccaggio in deposito temporaneo;
 - 5.2 Selezione dei materiali riciclabili e successivo avvio a pressatura o a frantumatore;
 - 5.2.1 In uscita dalla pressatura esita un rifiuto gestito in regime di deposito temporaneo;
 - 5.2.2 In uscita dal frantumatore esita sia un rifiuto (FLUFF – CER 19 01 04) gestito in regime di deposito temporaneo sia un prodotto EoW che viene stoccato e commercializzato.

Operazioni che avvengono nei Settori di cui al D.lgs. n. 209/03 e s.m.i.

- Settore I - conferimento e stoccaggio veicoli fuori uso prima del trattamento: il CER 16 01 04* viene stoccato all'interno delle aree A5a, A5b, A5c, e A5d (area A5c risulta interna al capannone); i restanti codici CER previsti in ingresso risultano stoccati su aree esterne scoperte.
- Settore II - bonifica del veicolo e smontaggio parti recuperabili: all'interno di tale settore vengono ricomprese le seguenti attività di recupero R12, le quali trovano riscontro grafico all'interno della Tavola C11 - verificare:
 - Area D1: Bonifica vetture sotto capannone;
 - Area D2: Disassemblaggio parti recuperabili e pezzi di ricambio vetture;
 - Area D4: Bonifica mezzi pesanti sotto tettoia;
 - Area D5: Disassemblaggio parti recuperabili e pezzi di ricambio mezzi pesanti;
 - Area D9: Disassemblaggio carcasse

Le operazioni di messa in sicurezza riportate dal Gestore e le tempistiche di attuazione riportate all'interno della Procedura operativa PO_02, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. n. 209/03, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 119 del 3 settembre 2020.

I veicoli bonificati (CER 16 01 06) sono stoccati all'interno delle aree scoperte A2a e A2b poste ai lati del capannone principale, come rappresentato nella Tavola C.11.

- Settore III - deposito: le attività di deposito e commercializzazione dei pezzi di ricambio destinati al riutilizzo sono effettuate all'interno dell'Area C1 posta internamente al capannone.
- Settore IV - rottamazione e riduzione volumetrica: le carcasse bonificate vengono avviate a riduzione volumetrica all'interno della Pressa M4 (per la quale il Gestore ha richiesto la realizzazione di una nuova tettoia), i materiali riciclabili sono avviati al mulino frantumatore M2 piuttosto che alla pressocesoia M1, così come i rifiuti metallici gestiti all'interno della LINEA 4.
- Settore V - stoccaggio rifiuti pericolosi e Settore VI: stoccaggio rifiuti recuperabili: i rifiuti pericolosi derivanti dall'attività di autodemolizione risultano stoccati in contenitori e cisterne a tenuta all'interno dell'area interna al capannone DT1 (rifiuti derivanti da bonifica vetture) e all'interno dell'area posta esternamente sotto tettoia DT4 (rifiuti derivanti da bonifica mezzi pesanti). Per lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili (Settore VI), si rimanda alla consultazione delle nuove aree identificate nella Tavola C.11.
- Settore VII - deposito dei veicoli trattati: ivi vengono stoccati i veicoli bonificati in uscita dal Settore II, per il quale si rimanda alle aree A2a, A2b e DT6 identificate nella Tavola C.11.

Applicabilità delle BAT di Settore: Vedasi allegato 7- Scheda D01

- In relazione alle considerazioni sull'applicazione delle BAT, effettuando attività di trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici, alla linea di demolizione in oggetto risultano pertinenti le BAT contenute all'interno del paragrafo 2.2 della Decisione UE n. 1147/2018, come specificate nella Scheda D, tra la documentazione di istanza. Vedasi Allegato 7- Scheda D01

LINEA 2: Attività di stoccaggio delle batterie esauste, degli oli esausti e filtri [R13-D15]

- Codici CER Autorizzati*:
 - 130104* *emulsioni clorurate*
 - 130105* *emulsioni non clorurate*
 - 130205* *Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati*

- 130208* *Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione*
- 130301* *Oli isolanti e termoconduttori, contenenti Pcb*
- 130506* *Oli prodotti dalla separazione olio/acqua*

(* vedasi tabella C13_bis)

- **Quantitativi autorizzati: 5.496 t/a** (in diminuzione rispetto alle 7.850 t/a autorizzate con D.D. n. G13003 del 5 novembre 2020);
- **Modalità di stoccaggio:** secondo le Procedure operative PO_06 e PO_07 (di cui all'elaborato C1315); le modalità di stoccaggio degli oli usati risultano in linea con i criteri previsti dalla Circolare MATMM Prot. n. 1121 del 21/01/201916 nonché ai criteri previsti dal DM Industria n. 392 del 1996 17 mentre, le modalità di stoccaggio delle batterie esauste risultano in linea con i criteri previsti dal D.lgs. n. 18818 del 20/11/2008.
- **Riferimenti alle BAT di Settore:**

I tempi di stoccaggio da prevedersi nella gestione dei rifiuti in ingresso, sono da riferire a quanto previsto dalla BAT 4b- *Adeguatezza della capacità del deposito*, (le tempistiche riportate all'interno dell'elaborato C13 risultano in linea con i criteri riportati nella Circolare MATMM Prot. n. 1121 del 21/01/201920).

LINEA 3: Attività di messa in riserva di rifiuti RAEE, ingombranti ed oli commestibili [R13]

I rifiuti da trattare nella suddetta linea sono costituiti da Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 16 02 xx) pericolosi e non pericolosi, RAEE provenienti da raccolta differenziata (CER 20 01 xx) pericolosi e non pericolosi, Oli e grassi commestibili (CER 20 01 25) e Rifiuti ingombranti (CER 20 03 07).

- **Codici CER Autorizzati:** rispetto a quanto autorizzato con Determinazione 08/1222/G del 2011 e s.m.i. riduzione dei codici CER (avendo stralciato dall'elenco dei rifiuti in ingresso della tabella C13_Bis del PMeC i rifiuti codici CER 16 02 09* e 16 02 10* ossia rifiuti contenenti PCB).
- **Quantitativi autorizzati: 1.246 t/a** (in diminuzione rispetto a quanto precedentemente autorizzato con Determinazione 08/1222/G del 2011 e s.m.i. pari a 3.600 t/a autorizzate).
- **Condizioni e modalità previste per lo stoccaggio di particolari categorie di rifiuti:**

I rifiuti ingombranti (CER 20 03 07) sono stoccati all'interno di cassoni posti nell'area scoperta A1, all'interno della quale risultano stoccati anche alcuni rifiuti gestiti nella LINEA 4;

Gli oli e grassi commestibili (CER 20 01 25) saranno stoccati all'interno di contenitori posti nell'area interna al capannone denominata A6, all'interno della quale risultano stoccati anche gli oli gestiti nella LINEA 2 e rifiuti liquidi gestiti nella LINEA 4;

I rifiuti RAEE saranno stoccati all'interno di scarrabili e box in acciaio posti nell'area esterna al capannone denominata A3 (area per la quale il Gestore prevede di realizzarne apposita tettoia). All'interno di tale area, dichiara il Gestore, saranno mantenuti specifici sottoinsiemi di rifiuti per mantenere una netta distinzione tra i rifiuti pericolosi e non pericolosi per ciascun raggruppamento:

| Raggruppamento | Descrizione | Codici CER | Note |
|----------------|--|--|---|
| R1 | Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi | 160211* - 200123* 160214 ⁽¹⁾ - 200136 ⁽¹⁾ | ⁽¹⁾ apparecchiature con bonifica documentata |
| R2 | Altri Grandi bianchi | 160214 - 200136 | |
| R3 | TV e monitor | 160214 - 160216 160213*-200136 | |
| R4 | IT consumer electronics e altro | 160214 - 160216 - 200136 - 160213* - 200135* ⁽²⁾ | escluso pannelli fotovoltaici |
| R5 | Sorgenti luminose | 200136 - 200121* | |

Applicabilità delle BAT di Settore: Vedasi Allegato 7- Scheda D01

LINEA 4: Attività di gestione dei rifiuti speciali provenienti da terzi [R13-R4-D15]

Rispetto alla precedente autorizzazione A.U.A. rilasciata dal Comune di Viterbo in data 19/01/2015 con Prot. n. 2267, la Società non intende più avvalersi delle disposizioni relative alla procedura semplificata bensì intende gestire i rifiuti in ingresso alla suddetta linea di trattamento in regime ordinario.

- Codici CER Autorizzati: (Tabella C13_bis rifiuti in ingresso) modificati i codici CER in ingresso.

tali rifiuti risultano costituiti da rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, quali rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio, della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi, rifiuti derivanti dal trattamento superficiale di metalli, imballaggi di varia natura (carta, plastica, legno, metallo) nonché imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, materiali filtranti pericolosi e non pericolosi, filtri dell'olio e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dallo smantellamento dei VFU, catalizzatori esauriti, rifiuti derivanti da costruzione e demolizione, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, nonché rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata

- Quantitativi autorizzati: **24.298 t/a** (notevole incremento rispetto a quelli precedentemente gestiti in procedura semplificata pari a 2.420 t/a)
- Per i rifiuti metallici in ingresso agli impianti di riduzione volumetrica [R4] al fine di ottenere un prodotto metallico conforme al Regolamento UE n. 333/2011 nonché dei rottami di rame conformi al Regolamento (UE) n. 715/2013, le unità impiantistiche di riduzione utilizzate risultano essere:
 - Impianto di triturazione per i rifiuti costituiti da cavi elettrici con il conduttore di alluminio e rame della Ditta Ing. Bonfiglioli S.p.A.,
 - Pressa scarrabile della ditta Ing. Bonfiglioli S.p.A.
 - Cesovia scarrabile squalo della ditta Ing. Bonfiglioli S.p.A.

le restanti tipologie di rifiuti in ingresso sono gestite attraverso operazioni di recupero R13 oppure di smaltimento D15, al fine di avviarli direttamente presso impianti esterni.

- Condizioni e modalità previste per lo stoccaggio di particolari categorie di rifiuti: lo stoccaggio attraverso cumuli e cisternette deve avvenire secondo le modalità previste dalla Circolare MATMM Prot. n. 1121 del 21/01/2019.
Per le specifiche delle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso nonché a quelle dei rifiuti/prodotti in uscita, si rimanda alla tabella C.11_bis e graficamente alla Tavola C.11.
- Applicabilità delle BAT di Settore: l'attività di trattamento meccanico effettuata all'interno della suddetta linea è tenuta al rispetto delle BAT contenute all'interno del paragrafo 2.2 della Decisione UE n. 1147/2018. Si rimanda alle considerazioni evidenziate nel paragrafo relativo alla linea di

demolizione degli autoveicoli (LINEA 1) nonché a quelle riportate nella sezione relativa alle emissioni in atmosfera.

Lo schema a blocchi delle lavorazioni (ELAB.C7 rev01) è allegato in appendice al presente allegato tecnico.

F. CONDIZIONI DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE

Garanzie Finanziarie

La Società, a fini dell'esercizio delle attività autorizzate, dovrà aggiornamento/estender le previste garanzie finanziarie secondo le modalità richiamate nella D.G.R. n. 755/2008, come modificata con la D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i., fino ad un importo pari ad € 926.920,00 (novecentoventiseimilanovecentoventi euro). La durata della garanzia finanziaria dovrà coprire l'intera durata dell'A.I.A., maggiorata di due anni. La società disponendo di idonee certificazioni ambientali in corso di validità, potrà decurtare l'importo come sopra riportato, ai sensi della DGR 5/2017 del 17/01/2017: "*Gli importi delle garanzie finanziarie come sopra calcolati sono ridotti:*

- *di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS)*
- *di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente"*

Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate alla Regione Lazio e far riferimento al presente Atto;

Al fine di una corretta gestione dell'installazione, la Società LAEZZA FERRO (LAE-FER) dovrà:

CONDIZIONI GENERALI

24. organizzare lo stoccaggio dei rifiuti, in modo da garantire il facile accesso e la verifica da parte degli enti di controllo e sottostando in ogni caso alle eventuali prescrizioni contenute nel C.P.I. rilasciato dai VV. FF.;
25. i rifiuti prodotti esitanti dalle lavorazioni/trattamenti effettuate presso l'impianto gestiti in deposito e/o con operazioni R13/D15 dovranno essere gestiti secondo i limiti quantitativi (volumetrici e areali) indicati nelle tabelle riportate nel presente allegato tecnico e rispettando le seguenti tempistiche per il conferimento presso terzi:
 - a) i rifiuti non pericolosi prodotti destinati ad impianti di recupero di terzi devono essere preferibilmente avviati a recupero entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. In ogni caso il deposito non deve mai superare il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione nell'impianto;
 - b) i rifiuti pericolosi prodotti destinati ad impianti di recupero di terzi devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
 - c) i rifiuti prodotti destinati a smaltimento (sia pericolosi che non pericolosi) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.

26. i rifiuti autoprodotti gestiti in deposito temporaneo nel rispetto di quanto indicato nell'art. 185-bis del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., così come quelli prodotti dalle lavorazioni gestiti in deposito secondo quanto indicato nel presente atto, dovranno essere gestiti separatamente da quelli in ingresso e/o in uscita gestiti in stoccaggio/messa in riserva R13/D15 e ai fini delle verifiche del rispetto di quanto previsto dovranno essere riportate le informazioni necessarie a tal fine nel registro di carico/scarico;
27. i rifiuti prodotti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
28. i serbatoi, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
29. le operazioni di carico/scarico dei rifiuti dovranno avvenire evitando la diffusione di odori molesti;
30. al termine della giornata, le aree di transito e gli spazi non dedicati allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere sottoposti ad operazioni di pulizia;
31. garantire che le operazioni di travaso o svuotamento di rifiuti e/o di materie prime, avvengano in piena sicurezza per l'ambiente ed i lavoratori evitando eventuali dispersioni di sostanze;
32. ottemperare a quanto prescritto dal D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
33. rinnovare periodicamente il Certificato Prevenzione Incendi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo. In ogni caso debbono essere predisposte adeguate ed opportune misure di prevenzione incendi all'esito di specifica valutazione dei rischi, ed in particolare:
 - a) nomina e formazione addetti emergenza;
 - b) mezzi spegnimento incendi adeguati in funzione di superficie e natura delle aree di lavoro e delle strutture di trattamento rifiuti e di servizio;
 - c) segnaletica di emergenza e planimetrie vie esodo da esporre nelle aree di lavoro e nelle strutture;
 - d) registro manutenzioni antincendio;
 - e) scrupolosa osservazione di tutte le norme di prevenzioni incendi, sia generali che specifiche;
34. effettuare campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi eventualmente riscontrata;
35. garantire adeguata viabilità interna specificatamente individuata per far fronte anche a situazioni di emergenza in caso di incidenti;
36. provvedere alle verifiche dei presidi ambientali ed impiantistici, secondo le modalità di rilevazione e le procedure previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato;
37. garantire che le aree relative all'impianto di trattamento siano dotate di zone di servizio e deposito per le sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali; deve

essere, inoltre, garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose;

38. evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi durante la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti; dovrà inoltre essere evitata per quanto possibile, la generazione di emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate;
39. predisporre ed adottare tutte le protezioni e le prevenzioni previste dalle vigenti normative e/o di buona tecnica quali impermeabilizzazioni idonee ad eliminare il rischio di rilascio di sostanze inquinanti e pericolose sul suolo;
40. qualora s'introducano specie vegetali di barriera e perimetrazione nell'area di intervento, prevedere l'impiego di ecotipi locali o di specie autoctone certificate e garantirne la manutenzione degli impianti vegetazionali per tutta la durata dell'attività industriale;
41. avere cura che tutto il personale che opererà all'interno del sito, sia opportunamente istruito sulle prescrizioni generali di sicurezza e sulle procedure di sicurezza ed emergenza dell'impianto;
42. avere cura che tutto il personale addetto alle varie fasi di lavorazione sia dotato ed utilizzi tutti i DPI e gli altri mezzi idonei secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza, e dovranno essere garantiti tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori all'interno dell'impianto;
43. avere cura di adottare tutte le misure per la prevenzione dal rischio di incidenti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
44. attuare tutti gli idonei accorgimenti tecnici e svolte idonee operazioni di gestione e manutenzione dell'impianto atti ad evitare l'insorgenza di inconvenienti di natura igienico – sanitaria pregiudizievoli della salute del vicinato;
45. realizzare idonee barriere, nel perimetro dell'impianto, quale ulteriore sistema di mitigazione ambientale, nonché idonea ed opportuni accorgimenti ed interventi, atti ad evitare il proliferare di insetti e roditori e di altri animali infestanti;
46. rispettare quanto prescritto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., aggiornando periodicamente, come previsto dalla Legge, le misure di prevenzione tecniche, organizzative e procedurali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno riguardato la propria azienda e rilevanti ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
47. conseguentemente, rielaborare il documento di valutazione dei rischi lavorativi, tenendo conto del grado di evoluzione degli aspetti tecnici, prevenzionistici, protezionistici degli infortuni significativi, specificando i criteri e la metodologia adottati per la valutazione stessa (stima dell'entità);
48. a seguito della suddetta rielaborazione, aggiornare le misure di prevenzione, ridefinendo il programma di intervento e i relativi tempi di attuazione per la messa in opera delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
49. garantire la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti e delle materie prime trattate nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;

CONDIZIONI SPECIFICHE SULLA GESTIONE RIFIUTI – DELLA LINEA 1 DI GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO E DEI RAEF

50. gestire i rifiuti nel rispetto delle “*Procedure Operative*” – *Tavola C.13*, allegate al presente elaborato tecnico di cui costituisce parte integrante;
51. stoccare i rifiuti e le materie prime presso le aree individuate nella planimetria *Tavola C.11 rev.giu2025*. Lo stoccaggio dovrà avvenire tenendo separati i rifiuti in ingresso da quelli in uscita ed evitando che i rifiuti incompatibili vengano in contatto tra di loro, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, aeriformi tossici ovvero lo sviluppo di quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti. A tal fine dovranno tenersi distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle dei rifiuti non pericolosi. Dovrà, inoltre, tenere distinte e ben individuabili le aree dell’impianto destinate a deposito temporaneo dalle aree di stoccaggio delle materie prime;
52. le operazioni di gestione dei rifiuti dovranno avvenire nel rispetto delle tipologie e dei quantitativi massimi dichiarati dal gestore nelle varie operazioni, senza che si verifichi una gestione dei rifiuti superiore alla capacità di stoccaggio complessiva dell’impianto. Si specifica, in riferimento alla tabella Rifiuti in ingresso che il quantitativo dei rifiuti in R4 - R12 - R13, rappresenta le quantità massime dei rifiuti gestibili nelle diverse operazioni R4 - R12 - R13, ovvero le operazioni di gestione potranno essere svolte in modo alternativo e non cumulativo;
53. rispettare le capacità massime di stoccaggio istantaneo autorizzate;
54. i rifiuti devono essere gestiti senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, senza recare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo nonché senza causare rumori e odori molesti. A tal riguardo, il centro di raccolta deve essere dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili;
55. La movimentazione interna dei rifiuti nel piazzale dell’impianto dovrà avvenire secondo la procedura elencata nel presente allegato tecnico;
56. Il gestore, in qualunque momento di esercizio dell’impianto, dovrà essere in grado di indicare e di dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati;
57. Il gestore dovrà provvedere a nominare almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti soggettivi previsti dall’albo nazionale delle imprese che volgono attività di gestione dei rifiuti;
58. Il gestore deve assicurare la regolare tenuta dei registri carico e scarico e gli altri adempimenti previsti dal Titolo 1 della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della normativa tecnica di settore;
59. Il gestore deve mantenere in buono stato di manutenzione la pavimentazione al fine di evitare la contaminazione del suolo sottostante. A tal proposito dovrà redigere ed adottare idonea procedura da seguire in caso di sversamenti accidentali, nonché garantire la costante presenza di attrezzature e materiali assorbenti e neutralizzanti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti. A tal riguardo, il gestore dovrà adottare modalità operative atte ad evitare sversamenti accidentali di eventuali sostanze pericolose durante il transito dei mezzi all’uopo dedicati per il trasferimento dei rifiuti nel piazzale;
60. il gestore dovrà eseguire un’idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l’integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate

carenze strutturali, ne dovrà essere ripristinata l'integrità nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto. Tali controlli e i relativi interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro;

61. il gestore deve predisporre ed adottare un piano di emergenza atto a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale, dovuto a potenziali incidenti e situazioni di emergenza;
62. tutte le aree dell'impianto, così come indicate nell'Elaborato grafico allegato, devono essere chiaramente identificate e delimitate da segnaletica orizzontale. Inoltre, dovrà essere garantita l'apposizione e il buono stato di conservazione della cartellonistica individuante, in maniera univoca, il codice EER e l'operazione di gestione dell'area o del contenitore/serbatoio di stoccaggio (specialmente per i rifiuti/componenti contenenti PCB e Mercurio);
63. le apparecchiature utilizzate per l'aspirazione dei gas refrigeranti, la strumentazione per l'esplosione degli airbag e le pompe antideflagranti per l'aspirazione degli oli dovranno essere sempre mantenute in piena efficienza e manutenzione come da libretto del costruttore. Le manutenzioni, sostituzioni e le verifiche dovranno essere archiviate in apposito registro sempre reperibile presso l'impianto;
64. al momento della consegna all'impianto del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'Allegato IV del D.lgs. n.209/2003 e s.m.i., completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
65. in conformità all'art. 7, comma 2-bis del decreto legislativo 209/2003 il gestore ha l'obbligo di effettuare la pesatura del veicolo fuori uso all'ingresso del centro di raccolta;
66. le operazioni di messa in sicurezza del veicolo oggetto di cancellazione dal PRA devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora cancellato dal PRA;
67. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D.lgs. n.209/2003 e s.m.i. ed alle disposizioni del D.P.R. 358/2000 e l'annotazione sul registro telematico dei VV.F.U. (art. 5 comma 10 del D.lgs. 209/03 e s.m.i);
68. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. n.285/1992;
69. la gestione dell'attività di autodemolizione, messa in sicurezza, demolizione e recupero dei materiali, dei veicoli a motore a fine vita, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate nel D.lgs. n. 209/2003 e s.m.i. Nello specifico si rappresenta che il gestore deve seguire le seguenti operazioni con procedure conformi alle relative norme tecniche di riferimento e mediante l'uso di idonee attrezzature certificate:
 - a. Rimozione dall'interno del veicolo gli eventuali rifiuti non pertinenti il veicolo stesso.
 - b. Rimozione e stoccaggio degli accumulatori.
 - c. Rimozione e trattamento dei serbatoi di gas compresso se presenti.
 - d. Rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag ancora attivi.
 - e. Prelievo del carburante.
 - f. Prelievo dei liquidi (liquidi motore, liquido freni e fluidi idraulici, antigelo, liquido lavavetri ed eventuali altri liquidi contenuti nel veicolo)
 - g. Prelievo dei fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento.
 - h. Rimozione del filtro olio, qualora fosse necessario per il reimpiego del motore può non essere rimosso.
 - i. Rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB qualora contenuti nel veicolo fuori uso.

- j. Rimozione degli accumulatori per i veicoli elettrici contenenti litio e idruri metallici.
 - k. Rimozione degli eventuali altri componenti contenenti metalli pesanti indicati dai singoli costruttori.
 - l. Rimozione di altri componenti qualora segnalati dalle case costruttrici del veicolo.
70. il gestore può classificare il veicolo fuori uso come “rifiuto non pericoloso” codice EER 16 01 06 solo a valle del completamento di tutte le operazioni di messa in sicurezza;
71. i veicoli fuori uso presi in carico dalla Società con codice EER 16 01 04* devono essere stoccati nell'apposita area così come indicata nell'Elaborato grafico “Planimetria Rifiuti – Tav. C.11 - Rev. 03 del 20/06/2025. In tale area non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
72. i veicoli trattati, codice EER 16 01 06 devono essere stoccati nell'apposita area, così come indicata nell'Elaborato grafico denominato “Planimetria Rifiuti – Tav. C.11 - Rev. 03 del 20/06/2025”. In tale area è consentito l'accatastamento dei veicoli fino ad un massimo di tre, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
73. il gestore deve eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, riciclaggio e di recupero. Per quanto riguarda le parti di ricambio destinate alla commercializzazione;
74. devono essere soggette ad operazioni di condizionamento consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, nonché essere stoccate prendendo opportuni accorgimenti per evitarne il deterioramento ai fini del successivo impiego nel mercato del ricambio;
75. i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
76. alla ditta è consentito esclusivamente il commercio delle parti di ricambio, recuperate in occasione delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso bonificato, di cui al D.lgs. 209/2003 e s.m.i., ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dei veicoli individuate all'Allegato III del medesimo decreto. Le parti di ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge n.122/1992 e s.m.i., e per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
77. l'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente;
78. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato per categorie omogenee, all'interno delle aree indicate nell'Elaborato grafico allegato e in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero. È vietato qualsiasi stoccaggio di rifiuti e/o di veicoli da bonificare al di fuori delle aree indicate in planimetria;
79. tutte le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti in uscita dovranno essere gestite in regime di deposito temporaneo e correttamente identificate. All'interno delle medesime aree adibite a deposito temporaneo dovranno essere inoltre univocamente identificate le sezioni dedicate ai rifiuti autoprodotti e quelli derivanti dalle operazioni di gestione dei rifiuti;
80. il gestore dovrà sempre garantire un'adeguata viabilità all'interno del proprio edificio, così come rappresentata nell'Elaborato grafico denominato “Planimetria Rifiuti – Tav. C.11 - Rev. 03 del 20/06/2025”;

81. la gestione dei gas fluorurati a effetto serra deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231;
82. lo stoccaggio di bombole e bomboloni contenenti HCFC, CFC e HCF deve avvenire in un'area dove siano presenti sfiati e/o fenestrature. Le bombole dovranno essere disposte in apposite rastrelliere fissate alla parete e dotate di catene o cinghie per immobilizzare la bombola;
83. la classificazione dei rifiuti in uscita dovrà essere eseguita con le modalità e le indicazioni previste dal Decreto del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”*;
84. i serbatoi e i recipienti contenenti rifiuti devono essere dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con quanto contenuto;
85. le aree nelle quali vengono effettuate le operazioni di smontaggio dovranno essere dotate di idonei contenitori correttamente etichettati ed identificati che rendano immediata la distinzione tra la componentistica destinata alla vendita, i rifiuti e altri materiali derivanti dello smontaggio;
86. la movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
87. il gestore deve garantire che il deposito per la messa in riserva di rifiuti non avvenga per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo;
88. durante le operazioni di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, devono adottarsi tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo di ordine igienico sanitario e ambientale;
89. il gestore deve accertare il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
90. lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n.95/1992 e s.m.i. ed al D.M. n.392/1996;
91. i filtri dell'olio smontati dai motori degli autoveicoli dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
92. lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
93. tutti i serbatoi contenenti liquidi e rifiuti liquidi, comprese le apparecchiature accessorie, i cui sversamenti potrebbero causare danni all'ambiente, dovranno essere stoccati all'interno di bacini di raccolta con le seguenti caratteristiche:
 - a. essere impermeabili e resistenti all'azione degradante del materiale da stoccare;
 - b. non devono avere scarichi (cioè tubazioni o valvole di scarico), ma avere una pendenza tale da convogliare il materiale sversatosi accidentalmente, verso un punto di raccolta, per il successivo prelievo e trattamento;
 - c. devono avere una capacità almeno pari al 110% della capacità del serbatoio di maggiori dimensioni e di almeno il 30% della capacità complessiva di stoccaggio;

- d. devono permettere ispezioni visive, devono essere gestiti prevedendo controlli periodici, devono essere equipaggiati con misuratori di livello ed allarmi di troppo pieno;
 - e. essere al coperto, ovvero dotati di idonee coperture allo scopo di evitare che le acque meteoriche li possano riempire.
94. tutti i serbatoi contenenti carburante devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalle normative di settore;
95. il gestore deve garantire il rispetto pieno e puntuale della normativa vigente in materia di rifiuti, fin dal momento in cui questi vengono prodotti, il che comporta, tra l'altro, gli obblighi di classificazione ed etichettatura nonché la presa in carico sul registro cronologico di carico e scarico entro le tempistiche previste dall'art. 190 c. 3 lett. a), relativamente in particolare ai rifiuti prodotti;
96. il gestore deve gestire i rifiuti autoprodotti nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. n.152/06 ritenendo, dunque, prioritaria l'operazione R13;
97. i rifiuti in ingresso all'impianto costituiti da rottami, nonché i veicoli provenienti dall'utilizzo militare e/o medico, dovranno essere sottoposti a controllo radiometrico, tramite adeguata strumentazione, periodicamente mantenuta, controllata e tarata. Gli esiti del controllo radiometrico dovranno essere registrati e archiviati, unitamente alla scheda tecnica e al manuale d'uso della strumentazione. Nel merito si rimanda integralmente a quanto disposto dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.;
98. garantire la formazione di personale qualificato per l'esecuzione del controllo radiometrico così come disciplinato dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.;
99. adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità dei carichi in ingresso, i quali dovranno essere depositati in un'area dedicata
100. ogni singola attestazione di sorveglianza radiometrica ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato XIX al D.lgs. n.101/2020 deve contenere le seguenti informazioni:
- a. estremi del carico;
 - b. tipologia del materiale metallico;
 - c. provenienza;
 - d. data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;
 - e. fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;
 - f. tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;
 - g. ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera;
 - h. nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;
 - i. risultati delle misure radiometriche effettuate;
 - j. conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.
101. tutte le attestazioni devono essere riportate in un apposito registro compilato a cura dell'esperto di radioprotezione incaricato. Il registro deve essere messo a disposizione delle Autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale;
102. tutte le attività non specificatamente destinate alla "produzione", come ad esempio il lavaggio delle attrezzature/macchinari e/o delle aree di lavoro da cui possano derivare reflui, devono essere svolte su aree impermeabili dotate di presidi (griglie e/o canalizzazioni) per l'intercettazione dei reflui ed il convogliamento di questi in idonei contenitori opportunamente dimensionati per il deposito temporaneo ed il successivo smaltimento presso impianti autorizzati, nel rispetto della normativa che regola la gestione dei rifiuti;

103. per i rifiuti recuperati come EoW in uscita dall'impianto il gestore deve verificare la conformità al Regolamento UE n. 333/2011/UE nel caso di rifiuti di ferro, acciaio e alluminio e alle specifiche UNI ed EURO per gli altri rifiuti non ferrosi;
104. il gestore deve assicurare il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti prodotti per ciascun lotto prodotto. A tal proposito deve predisporre una procedura in cui vengano dettagliati almeno: i criteri seguiti per la verifica dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti, la definizione delle dimensioni del lotto e le modalità di gestione dei lotti non conformi. La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto comporta, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
105. i bacini di contenimento dovranno essere sottoposti a prove di tenuta con cadenza semestrale ed, eventualmente, in caso di risultanze negative, sottoposti alle necessarie attività di ripristino;
106. ogni zona di stoccaggio dovrà essere opportunamente individuata con apposita segnaletica nonché, relativamente alle zone di scarico dei rifiuti, dovrà essere apposta segnaletica riportante le caratteristiche di pericolo e le azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con i rifiuti medesimi;
107. le operazioni di manutenzione prescritte dovranno essere opportunamente registrate e sottoposte a semplice richiesta, all'esame degli enti preposti al controllo;

La gestione dei rifiuti speciali costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE) dovrà avvenire secondo le disposizioni previste dal D.lgs. n. 49 del 14/03/14 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" ed in particolare:

108. in conformità al Punto 1 di cui all'Allegato VII del D.lgs. n. 49/14:
 - a. la raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
 - b. evitare che le apparecchiature possano subire danneggiamenti tali da causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
 - c. evitare lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer;
 - d. le sorgenti luminose, di cui al punto 5 dell'Allegato 1B del D.lgs. n. 49/14, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
 - e. per la movimentazione delle apparecchiature dimesse devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - f. devono essere rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - g. venga assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - h. venga mantenuta l'integrità della tenuta delle apparecchiature nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - i. vengano utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

Modalità di gestione dei RAEE in ingresso: in conformità al Punto 2 di cui all'Allegato VII del D.lgs. n. 49/14, la gestione dei RAEE avviene con le seguenti modalità:

109. i materiali devono essere caratterizzati ed opportunamente separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento (presso centri esterni autorizzati);

110. provvedere all'individuazione di eventuali materiali radioattivi presenti nei rifiuti in ingresso al centro presente presso la pesa, mediante un rilevatore di radioattività (colonnina GAMMa Port).

Modalità di stoccaggio dei RAEE In conformità al Punto 3 di cui all'Allegato VII del D.lgs. n. 49/14, lo stoccaggio dei RAEE avviene con le seguenti modalità:

111. lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche e senza comprometterne il successivo recupero;
112. i recipienti mobili utilizzati devono risultare dotati di adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti;
113. i contenitori mobili impiegati per lo stoccaggio dei rifiuti devono risultano provvisti di:
 - a. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
 - b. dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - c. mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione.
114. sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato;
115. lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 27/01/92, n. 95, e s.m.i., e dal D.M. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16/05/6, n. 392 e viste le s.m.i.;
116. lo stoccaggio di pile e condensatori e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, deve avvenire in cassoni adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
117. la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
118. provvedere ad adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
119. i settori di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere organizzati in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate; nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree vengono contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
120. nelle aree di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure atte ad evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

G. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il progetto di modifica, come descritto dal Gestore, prevede i seguenti interventi:

- nel ciclo lavorativo sarà inserito un nuovo impianto di triturazione per i rifiuti costituiti da cavi elettrici con il conduttore di alluminio e rame ricoperto di marca Guidetti e modello Sincro 530

MILL che genera emissioni di polveri di tipo convogliabile (punto di emissione E3) per 6 ore al giorno, 20 giorni al mese per un totale di 1500 ore/anno.

A tal riguardo si faccia riferimento alla planimetria C9_Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera_rev02, al Piano di Monitoraggio_rev 04 e nel dettaglio alle tabelle C6-ter e C6-quater.

Tale emissione si aggiunge ai punti emissivi E1 ed E2 alle sorgenti di emissioni diffuse in corrispondenza delle aree di scarico del rifiuto in conferimento e delle aree di lavorazione o pretrattamento che vengono eseguite sul piazzale ed in particolare:

- ED1 in corrispondenza della tramoggia della pressa-cesoia (M1);
- ED2 in corrispondenza dell'area di scarico e conferimento a servizio della pressa-cesoia;
- ED3 in corrispondenza dell'area di carico della cesoia-squalo mobile (M3);
- ED4 in corrispondenza dell'area di scarico e conferimento a servizio del mulino a martelli;
- ED5 in corrispondenza dell'area di carico della pressa (M4).

Si riporta il quadro riassuntivo delle emissioni presenti ed autorizzate presso l'installazione della LAEZZA FERRO, a seguito della modifica richiesta:

| QRE stato di progetto | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| Punto di emissione | Provenienza | Portata (Nm ³ /h) | Temp (°C) | Durata emissioni (h) | Frequenza nelle 24h (n/g) | Totale ore anno emiss. (h) | Sostanze inquinanti | Concentrazione Inquinante (mg/Nm ³) (*) | Flusso di massa (g/h) | Fattore di emiss. (g/h) | Altezza emiss. dal suolo (m) | Sezione camino (m ²) | Tipo impianto abbattimento |
| E1 | Mulino a martelli | 30.500 | amb | 8 | 1 | 2.000 | polveri | 10 | 305 | 2.440 | 9 | 1,13 | Ciclone (I stadio) Scrubber (II stadio) |
| E2 | Mulino a martelli | 30.500 | amb | 8 | 1 | 2.000 | polveri | 10 | 305 | 2.440 | 9 | 1,13 | Ciclone (I stadio) Scrubber (II stadio) |
| E3 | Mulino per triturazione cavi elettrico | 2400 | amb | 6 | 1 | 1500 | polveri | 5 | 12 | 96 | 12 | 250 | FT |
| ED1 | pressa-cesoia | da stimare | amb | 4 | 1 | 416 | polveri | da stimare | da stimare | da stimare | 3,5 | -- | carenatura |
| ED2 | scarico e movimentazione rifiuto | da stimare | amb | 8 | 1 | 2.000 | polveri | da stimare | da stimare | da stimare | Piano piazzale | -- | -- |
| ED3 | cesoia squalo mobile area di carico | da stimare | amb | 3 | 1 | 936 | polveri | da stimare | da stimare | da stimare | 3,5 | -- | carenatura |
| ED4 | scarico e movimentazione rifiuto | da stimare | amb | 8 | 1 | 2.000 | polveri | da stimare | da stimare | da stimare | Piano piazzale | -- | -- |
| ED5 | pressa area di carico | da stimare | amb | 2 | 1 | 624 | polveri | da stimare | da stimare | da stimare | 1,6 | -- | carenatura |

Al fine del rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il Gestore dovrà:

Emissioni convogliate

121. i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo rappresentano per l'impianto, il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera, con riferimento ai limiti di concentrazione. I parametri e le modalità di controllo, espressi in flusso di massa, sono riportati nelle tabelle C6-ter e C6-quater del PMeC. Gli impianti da cui hanno origine le citate emissioni dovranno essere eserciti e mantenuti in condizioni tali da garantire, nelle ore di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
122. ai fini della verifica relativa al rispetto dei limiti stabiliti sull'emissione E1-E2-E3, trasmettere semestralmente, entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre, all'Autorità Competente, ad ARPA Lazio, alla Provincia e al Comune di Viterbo, l'eventuale superamento dei limiti prescritti e l'indisponibilità della strumentazione di rilevazione;
123. i sistemi di abbattimento degli inquinanti devono essere mantenuti in perfetta efficienza. La società deve dare evidenza delle attività di manutenzione, da trasmettere alla Sezione ARPA Lazio di Viterbo;
124. ai fini della verifica di conformità delle emissioni, il valore limite fissato tiene conto dell'incertezza di misura complessiva. Pertanto, si raggiunge la condizione di conformità quando il valore misurato è inferiore o uguale al limite stesso. La conformità deve essere valutata con la media di almeno tre campionamenti della durata di almeno 1 ora ciascuno;
125. calcolare, ai fini del rispetto dei limiti emissivi fissati, la concentrazione degli inquinanti come media di almeno tre letture consecutive riferite ad almeno un'ora di funzionamento dell'installazione nelle condizioni di esercizio più gravose;
126. garantire, nello svolgimento delle attività, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nella presente A.I.A., in tutte le condizioni di funzionamento;
127. lo sbocco dei condotti dovrà essere rivolto verso l'alto e tale da garantire la migliore dispersione dell'effluente gassoso in atmosfera;
128. nel caso si verificasse un guasto o un qualsiasi evento che potrebbe compromettere il rispetto dei valori limite di emissione, comunicare l'evento alla Regione Lazio, nonché alla Provincia di Viterbo e alla Sezione Provinciale di ARPA Lazio entro 24 ore dall'accertamento del superamento dei limiti emissivi autorizzati. In tal caso la Regione può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; il gestore dell'impianto ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;
129. comunicare alla Regione Lazio ed alla Sezione ARPA Lazio di Viterbo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli;
130. dotare e mantenere i condotti di scarico delle emissioni in atmosfera di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;
131. le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di campionamento e misurazione dovranno essere conformi a quanto riportato nelle norme UNI. Ove non tecnicamente possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con il competente Servizio di ARPA Lazio. Le sigle identificative dei punti di emissione devono essere visibilmente riportate sul camino mediante marcatura visibile di colore contrastante;

132. utilizzare per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo e analisi secondo le indicazioni previste dalle metodiche ufficiali richiamate nel Piano di Monitoraggio e Controllo avendo cura di utilizzarli nella loro versione/aggiornamento più recente;
133. rendere accessibile e praticabile la sezione di campionamento predisponendo, ove necessario, idonea piattaforma di lavoro con caratteristiche simili a quelle descritte nelle norme UNI di riferimento, in modo tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica di quanto indicato nel piano di monitoraggio e controllo, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
134. controllare lo stato di vigenza della normativa tecnica prescritta;
135. previa approvazione del competente Servizio di ARPA Lazio potrà essere autorizzata l'adozione di metodi di prova alternativi a quelli ufficiali prescritti;
136. tenere presso l'installazione in questione appositi registri, redatti secondo i modelli riportati nell'allegato VI alla parte V del D.lgs. n.152/2006, e s.m.i., da tenere a disposizione degli Enti di controllo, dove andranno annotati:
 - a. i dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione;
 - b. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria, straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo);
 - c. la data e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sui sistemi di contenimento delle emissioni;
137. in alcun caso il rispetto dei limiti di emissione potrà essere raggiunto a seguito di fenomeni di diluizione;

Emissioni diffuse e fuggitive

138. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. Nel caso in cui si verificano fenomeni rilevanti di immissioni di sostanze, l'Autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento e di verificarne l'efficacia attraverso la quantificazione delle emissioni con tecniche appropriate alla tipologia dell'emissione;
139. al fine di ridurre al minimo le emissioni fuggitive, dovrà effettuare il controllo/corretta manutenzione delle apparecchiature di processo e di supporto al processo, comprese valvole, pompe, tubazioni serbatoi etc.;
140. impermeabilizzare le zone critiche, dove vengono effettuate le operazioni di recupero, con pavimentazione industriale continuata e adeguata;

H. EMISSIONI IN CORPO IDRICO

Presso l'installazione sono generati i seguenti flussi di acque reflue, raccolte e convogliate da linee di collettamento dedicate:

- *acque di processo*;
- *acque meteoriche*;
- *acque reflue civili*, raccolte e convogliate e quindi avviate a trattamento in fossa settica.

Risulta presente un unico punto di emissione, denominato SF1, con recapito finale nel Fosso *Rigomero*, a cui confluiscono i differenti scarichi parziali, ciascuno monitorato in specifici punti di controllo, come di seguito specificato:

- le acque reflue di tipo industriale derivanti dalle operazioni di lavaggio delle aree interne al capannone e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabilizzati, allo scarico parziale AL1;
- le acque reflue meteoriche provenienti dalle coperture risultano invece raccolte ed avviate direttamente nel terreno per assorbimento naturale.
- le acque reflue domestiche, allo scarico parziale AD1.

Quadro riassuntivo delle emissioni idriche e limiti di riferimento (BAT7)

Nella conformazione finale l'impianto presenta i seguenti punti di emissione:

| Punto emissione | Tipologia di scarico | Trattamento | Recettore |
|------------------------|--|--|-----------------------|
| SF1 | Scarico finale | -- | <i>Fosso Rigomero</i> |
| AL1 | Scarico dal trattamento delle acque reflue industriali di lavaggio superfici + acque meteoriche | trattamento delle acque industriali di lavaggio superfici + acque meteoriche | <i>Fosso Rigomero</i> |
| AL2 | Scarico acque meteoriche di seconda pioggia + Scarico dal trattamento delle acque reflue industriali di lavaggio superfici | trattamento delle acque industriali di lavaggio superfici | <i>Fosso Rigomero</i> |
| AD1 | Scarico da acque reflue domestiche | Fossa imhoff | <i>Fosso Rigomero</i> |
| MI1 | Scarico acque meteoriche di prima pioggia trattate | Impianto di trattamento chimico fisico | <i>Fosso Rigomero</i> |
| MI2 | Scarico acque meteoriche di prima pioggia trattate | Impianto di trattamento chimico fisico | <i>Fosso Rigomero</i> |
| MN1 | Scarico acque meteoriche seconda pioggia | No trattamento | <i>Fosso Rigomero</i> |
| MN2 | Scarico acque meteoriche seconda pioggia | No trattamento | <i>Fosso Rigomero</i> |

Lo scarico finale SF1 al Fosso *Rigomero*, è autorizzato per una portata media giornaliera di circa 70 mc, e portata annua di circa 19.000 mc, nel rispetto dei valori limite indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 per scarico in corpo idrico superficiale.

Punti di controllo/scarichi parziali:

- AL1-AL2-MI1-MI2,
- MN1-MN2

Modalità di Gestione delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale S1:

Le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale sui lati Nord ed Est del capannone fino al mulino per rottami (S1) vengono accumulate in una vasca di accumulo a doppia camera per un volume totale utile di almeno 60 mc (V1).

Quando la vasca d'accumulo è piena le acque di seconda pioggia attraverso uno scolmatore vengono deviate e inviate direttamente al collettore di scarico.

Su tale linea è stato inserito il punto di campionamento AL2 sul flusso uscente dal sistema di by-pass dell'impianto di depurazione.

Modalità di Gestione delle Acque Meteoriche: con riferimento ai piazzali S2, S3 e S4:

1. Impianto di prima pioggia n. 1: presso il quale risultano avviate le acque meteoriche incidenti sulle aree pavimentate S2 e S4, con punti di controllo MI1 e MN1;

2. Impianto di prima pioggia n. 2: presso il quale risultano avviate le acque meteoriche incidenti sull'area pavimentata S3 con punti di controllo MI2 e MN2

Tenendo conto di tali variazioni le superfici interessate dai lavori di completamento risultano essere le seguenti in riferimento alla seguente figura:

- la porzione di piazzale tra la pesa a ponte e il capannone esistente e la tettoia da realizzare che misura circa 2.370 mq (S4);
- la superficie a nord tra il mulino per rottami e perimetro del piazzale che misura circa 2.650 mq (S3);
- la zona attualmente non utilizzata sul lato ovest dell'impianto, dedicata al parcheggio delle auto dei dipendenti/visitatori, che misura circa 2.000 mq (S5).

Per il calcolo del volume necessario per l'accumulo della prima pioggia da trattare si utilizza la seguente formula:

Vasca di Prima Pioggia = Volume di prima pioggia + Volume di sedimentazione

Dove:

- Volume di prima pioggia:
- $VPP = S \times 5 \text{ mm}$
- Volume di sedimentazione (volume dei fanghi): $VSED = Q \times Cf$
- Portata: $Q = S \times i$

Si riporta di seguito il calcolo del volume teorico delle vasche di prima pioggia necessarie.

Le due aree della zona Sud-Ovest verranno collettate verso un unico impianto a servizio di entrambe mentre sia la zona di completamento a Nord e ad Est saranno servite ciascuno da un impianto dedicato.

Le superfici scolanti S risultanti che misurano:

- $S_{2.4} = S_2 + S_4 = 2.000 \text{ mq} + 2.400 \text{ mq} = 4.400 \text{ mq}$
- $S_3 = 2.650 \text{ mq}$.

Da cui i Volumi teorici totali delle vasche di prima pioggia saranno:

- $V_{2.4} = 24,47 + 7,34 = 29,19 \text{ mc} \sim 30 \text{ mc}$
- $V_3 = 14,84 + 4,45 = 17,70 \text{ mc} \sim 20 \text{ mc}$

Le acque di seconda pioggia provenienti dal piazzale asfaltato, attraverso un pozzetto di by-pass posto a monte della vasca di prima pioggia che con un automatismo chiuderà il deflusso verso la linea di trattamento una volta riempitasi la vasca di accumulo, verranno condotte ad un pozzetto di controllo MN1/MN2 dedicato ai deflussi di seconda pioggia e successivamente riunite alle acque provenienti dal trattamento e, insieme a queste, recapitate un pozzetto di controllo fiscale SF1.

Dal pozzetto fiscale una tubazione interrata conduce le acque di scarico verso una caditoia stradale e successivamente per mezzo di questa al corpo idrico superficiale al fosso *Rigomero*.

Tutto il volume d'acqua, oltre quello di prima pioggia, è considerato acqua di seconda pioggia e, ai sensi del PTAR della Regione Lazio, non necessita di depurazione.

Negli elaborati grafici è indicato il pozzetto fiscale identificato con SF1 e gli altri punti di controllo.

È previsto il monitoraggio delle acque di prima pioggia trattate (MI1, MI2) e delle acque di seconda pioggia derivanti dal bypass idraulico^{1*} (MN1, MN2) prima del loro convogliamento e successivo avvio a scarico finale.

In caso di anomalie di funzionamento dell'impianto di trattamento, è prevista la conservazione delle acque nelle vasche di accumulo predisposte ed il fermo impianto (con chiusura del bypass) fino alla risoluzione del problema, entro max 24-36 ore dalla chiamata. Qualora l'intervento dovesse richiedere tempo, le acque accumulate devono essere smaltite come rifiuto liquido attraverso Ditta autorizzata.

Per quanto attiene la localizzazione dei punti di scarico, e i sistemi di raccolta delle acque di processo, di prima pioggia e civili, nonché i punti di monitoraggio delle acque di falda, si deve tenere in considerazione quanto riportato nella planimetria Tav. C10 rev02 del 20/06/2025, che si allega al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale).

Modalità e parametri previsti per il monitoraggio (vedasi tabelle da C7 a C10 del PMeC):

Si prevede lo specifico monitoraggio delle acque industriali e acque meteoriche di prima pioggia trattate, presso i punti di controllo: SF1-AL1-AL2-MI1-MI2, con riferimento ai parametri di cui alla BAT 7.

È previsto il controllo "semestrale" delle acque di prima pioggia presso i punti (MI1-MI2) ed una frequenza di campionamento "allo scarico" per i punti di controllo AL1 e AL2 (rispettivamente a valle e a monte dell'impianto chimico-fisico), come da tabelle C7-bis e C8 del PMeC.

Per le acque meteoriche di seconda pioggia (punti di controllo MN1-MN2) i controlli previsti dal Gestore avverranno secondo la tabella C7-quater in relazione ai parametri proposti, metodologie di analisi e frequenze di campionamento.

I parametri e le frequenze da rispettare per il monitoraggio delle acque sotterranee dovranno avvenire secondo quanto previsto nelle tabelle tab. C9 e tab.C10 del PMeC.

Al fine del presente titolo, il Gestore dovrà:

141. comunicare tempestivamente all'Autorità Competente e ad ARPA Lazio, sezione provinciale di Viterbo, qualunque arresto totale e/o parziale non programmato dell'impianto di depurazione e l'eventuale rimessa a regime del medesimo nonché anomalie interne allo stabilimento che diano o possano dar luogo a situazioni particolari dal punto di vista dell'impatto ambientale. In tale eventualità il gestore dovrà garantire che siano effettuate procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale. Inoltre, la società non dovrà diluire i flussi in ingresso al depuratore o le acque depurate con acque prelevate esclusivamente allo scopo né conseguire i limiti di accettabilità imposti con la presente autorizzazione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
142. individuare con apposita segnaletica e codifica i pozzetti fiscali e le prese campione;
143. rispettare le norme tecniche generali, impartite dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con delibera 4.2.1977, per quanto concerne l'esercizio dell'impianto di depurazione (Fossa Imhoff);

^{1*} Circa la "tubazione bypass di emergenza" annessa al pozzetto di ingresso dell'impianto chimico-fisico, che consente di inviare le acque reflue, direttamente allo scarico SF1, è previsto un secondo punto di controllo delle acque reflue industriali e meteoriche, denominato AL2 e posto in corrispondenza del bypass dell'impianto di depurazione; il profilo analitico previsto per tale scarico parziale (AL2) è il medesimo per lo scarico parziale (AL1), posto in uscita dall'impianto di depurazione.

144. verificare i limiti allo scarico previsti dalla Tab.3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per scarico in corpo idrico superficiale allo scarico finale e nei pozzetti di controllo indicati (SF1-AL1-AL2-MI1-MI2-MN1-MN2) nel presente allegato tecnico prima dello scarico nel fosso Rigomero;
145. mantenere accessibili ed ispezionabili gli impianti di depurazione ed i pozzetti fiscali debitamente identificati per tipologia di scarico ubicati a monte della condotta di scarico;
146. adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
147. assicurare che il piazzale soggetto al dilavamento delle acque meteoriche risulti dotato di idonee pendenze e garantisca una raccolta uniforme delle acque sull'intera superficie colante e risulti opportunamente confinato;
148. accertare che il pozzetto scolmatore garantisca la corretta attivazione della linea di prima pioggia e seconda pioggia;
149. svuotare la vasca di prima pioggia, a conclusione dell'evento meteorico entro le tempistiche previste dal PTA Regione Lazio D.C.R. n. 18 del 23/11/2018 e s.m.i. attraverso il rilancio delle stesse acque in capo all'impianto di trattamento dedicato. Per acque di prima pioggia si intendono le acque di dilavamento delle superfici scoperte per ogni singolo evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto;
150. consentire, in ogni caso, il libero accesso al pozzetto di scarico nella condotta consortile, al fine del prelievo di campioni da parte degli organi di controllo, per quanto concerne il controllo dei potenziali inquinanti di natura pericolosa;
151. mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo;
152. non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni;
153. assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
154. garantire il controllo continuo delle apparecchiature elettromeccaniche a servizio dei sistemi di sollevamento delle acque di prima pioggia;
155. non dovrà attivare ulteriori scarichi, se non preventivamente autorizzati da parte dell'autorità competente (D. lgs. n. 152/06, art. 124 c. l);
156. consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;
157. rispettare le cadenza e le frequenze riportate nel PMeC, con riferimento alla presenza degli analiti richiamati nella relativa tabella della parte terza del D.lgs. n.152/2006 negli scarichi;
158. garantire come previsto dall'art. 30 della Deliberazione del Consiglio Regionale 23 novembre 2018, n. 18, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. vengano convogliate e opportunamente trattate,

prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti;

159. tenere presso l'impianto di depurazione lo schema dell'impianto stesso;
160. apporre sul cancello d'entrata dell'impianto, in maniera visibile ed indelebile il numero telefonico del responsabile tecnico della gestione e/o del titolare dello scarico;
161. comunicare ogni variazione connessa all'autorizzazione allo scarico per:
 - a. diversa destinazione d'uso dell'insediamento;
 - b. ampliamento o ristrutturazione del medesimo;
 - c. trasferimento della gestione, della proprietà che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico rispetto a quello autorizzato (D.lgs. 152/06, art. 124 c.12) o per variazione della ragione sociale del titolare dell'autorizzazione (D. lgs.152/06, art. 124 c.2).

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni relativamente al comparto scarichi idrici, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n.152/06 (att. 133 e 137) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.lgs. n. 152/06, art. 130).

I. ACQUE SOTTERRANEE

Presso l'installazione sono presenti n.3 piezometri, dei quali solamente 2 risultano finalizzati al monitoraggio delle acque sotterranee (pozzo A di monte e pozzo B di valle), mentre il terzo (pozzo C) ha funzione di prelievo igienico sanitario e per alimentare l'impianto antincendio.

E' previsto per tutti e 3 i piezometri il monitoraggio semestrale per tutti i parametri previsti dalla tabella 2 dell'Allegato 5 Al Titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ad eccezione dei parametri diossine, furani e fitofarmaci in quanto ritenuti non pertinenti con il ciclo produttivo dell'attività gestita dall'impresa.

La Società dovrà procedere a tale tipo di monitoraggio per un periodo di almeno 2 anni. Successivamente si potrà valutare la riduzione del set analitico alle sostanze di interesse previa valutazione di ARPA Lazio.

162. ai fini della verifica della non alterazione dello stato ante-operam, ovvero per garantire il controllo della falda, monitorare semestralmente, a propria cura e spese, attraverso i pozzi spia già realizzati, la qualità delle acque di falda interagenti con l'attività di gestione rifiuti, ripetendo il monitoraggio ogni qual volta si verificassero incidenti significativi nell'impianto che possano interessare e compromettere la qualità della falda sotterranea. Le metodologie di analisi, che dovranno essere effettuate esclusivamente da laboratori accreditati, dovranno essere quelle indicate nel PMeC allegato, monitorando i parametri indicati per le acque sotterranee nel D.lgs. 152/06 Parte IV, Titolo V, Allegato 5, tabella 2, "Concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee" ad eccezione dei parametri diossine, furani e fitofarmaci, come riportati nel PMeC. La società dovrà procedere a tale tipo di monitoraggio per un periodo di due anni successivi al rilascio dell'A.I.A. Ad esito dei risultati potrà essere valutata la riduzione del set analitico alle sostanze di interesse proposto dalla società previa valutazione di ARPA Lazio, nonché livelli di guardia per ciascun parametro sulla base di una proposta della società e previa valutazione di ARPA Lazio;
163. i limiti da rispettare nei controlli sono quelli previsti per le acque sotterranee nel D.lgs. 152/06 Parte IV, Titolo V, Allegato 5, tabella 2, "Concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee". Fino a quando non verranno stabiliti i livelli di guardia di cui al punto precedente,

si prevede come livelli di guardia, una concentrazione pari al 80% delle concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C.), per i parametri di cui alla Tab. 2 allegato 5 alla parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. La società sulla base degli autocontrolli previsti nel PMeC dovrà comunicare eventuali superamenti dei livelli di guardia come prima definiti all'Autorità Competente e ad ARPA Lazio sezione di Viterbo;

164. consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare, la Società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
165. nel caso di campioni ed analisi da eseguirsi in contraddittorio, il laboratorio esterno scelto dalla Società dovrà concordare con il laboratorio ARPA Lazio la metodica con cui effettuare le singole analisi;
166. proteggere tutti i piezometri presenti, in considerazione della loro intrinseca pericolosità come via preferenziale di contaminazione della falda, con un idoneo manufatto fuori terra dotato di un sistema di chiusura a tenuta stagna e una piattaforma cementata intorno al boccapozzo;
167. trasmettere i dati quantitativi del monitoraggio delle acque di falda all'Agenzia regionale della Protezione Civile, Area Prevenzione, Pianificazione e Previsione - Centro Funzionale Regionale, secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa, nonché ad Arpa Lazio, sede di Viterbo e all'Amministrazione Regionale;

L. RUMORE

La zonizzazione acustica del territorio del Comune di Viterbo ha assegnato all'area in cui ricade lo Stabilimento la definizione di "Classe IV":

- CLASSE IV – *“Aree di intensa attività umana: “rientrano in questa classe le aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie”.*

I valori limite di emissione acustica per la suddetta classe sono di 65 dB(A) per il periodo diurno (06.00 – 22.00) e 55 dB(A) per quello notturno (22.00 – 06.00) secondo il D.P.C.M. 14/11/1997.

Relativamente alle misurazioni dell'esposizione personale al rumore, tali indagini vengono svolte e opportunamente registrate nell'ambito della valutazione del rischio che periodicamente viene aggiornata ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Ai fini del presente paragrafo, il Gestore dovrà:

168. nell'esercizio delle attività autorizzate con la presente A.I.A., evitare gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni;
169. rispettare, in fase di realizzazione delle opere, nonché in fase di esercizio delle attività autorizzate, i limiti previsti per la classe acustica nella quale ricade l'area d'intervento in questione, secondo il vigente piano di zonizzazione;
170. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;

171. avere cura di mettere a norma tutte le macchine e dotarle di sistemi di abbattimento dei rumori;
172. nelle valutazioni di impatto acustico il tecnico incaricato dovrà indicare anche l'incertezza di misura riscontrata e la relativa regola decisionale applicata, ai sensi della norma di "buona tecnica" UNI TR 11326-1:2009 e norma UNI TS 11326- 2:2015, ai fini del confronto dei valori misurati / stimati con i valori limite. Il calcolo del contributo aggiuntivo che il processo in esame determina al livello di inquinamento nell'area geografica interessata (CA) è da intendersi non come differenza aritmetica ma come differenza logaritmica tra i livelli futuro e attuale (norma UNI 10855:1999). Per i futuri rilievi fonometrici presso i recettori maggiormente esposti al disturbo dello stabilimento, in particolare per quelli più influenzati dal traffico veicolare, devono essere effettuate campionamenti di durata superiore o almeno pari a venti minuti.

M. MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Per la gestione di eventuali inconvenienti tecnici devono essere osservate le seguenti modalità minime di intervento in maniera da minimizzare gli effetti sull'attività produttiva e sull'ambiente:

173. in caso di emergenze conseguenti ad anomalie e/o eventi accidentali derivanti dalla gestione di rifiuti e/o materie prima, incidenti ambientali occorsi o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, la Società deve informare immediatamente l'Autorità Competente, ARPA Lazio Sezione provinciale di Viterbo e il Comune di Viterbo, adottando immediatamente le misure volte a limitare le conseguenze ambientali, comunicando le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti, al fine di prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;
174. in caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti presso i siti di stoccaggio e in fase di invio alla raffineria la società dovrà intercettare le acque meteoriche che scaricano direttamente dallo Stabilimento nel canale di gronda consortile attraverso l'invio delle stesse verso l'impianto di trattamento degli effluenti o verso gli invasi esistenti. In questo ultimo caso, il Gestore dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge, una volta terminata l'emergenza;
175. in caso di anomalie nel funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue, la qualità delle acque in uscita dovrà essere garantita dall'entrata in funzione del sistema di filtrazione a carboni attivi. Lo stesso dovrà essere attivato manualmente dall'operatore preposto in caso di eventi accidentali per assicurare il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente;
176. eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;
177. nei casi di guasto, ridurre o arrestare l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento;
178. l'eventuale interruzione delle attività dell'impianto di trattamento emissioni deve essere segnalata da spia luminosa e/o acustica, in modo che gli operatori possano immediatamente sospendere il funzionamento delle apparecchiature e/o mettere in sicurezza le attività fino al ripristino del regolare funzionamento;
179. nel caso di guasti alle apparecchiature elettro-meccaniche che impediscono il funzionamento regolare dell'impianto di prima pioggia (chimico-fisico), si deve intervenire manualmente per

impedire lo sversamento delle acque nel corpo recettore, e, se ne sussistono le condizioni, è necessario trattare le acque come rifiuto;

180. nel caso di arresto delle linee impiantistiche per mancanza di erogazione di energia elettrica, non si devono prefigurare effetti negativi sul ciclo produttivo e/o sull'ambiente, favorendo il blocco sia delle componenti delle linee produttive, sia quelle relative ai presidi ambientali;
181. mantenere in perfetta efficienza il sistema antincendio presente nell'impianto nonché osservare quanto richiesto e prescritto dai Vigili del Fuoco e riportato sugli atti specifici;
182. mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco esistenti applicati alle apparecchiature critiche per l'ambiente e/o per la sicurezza;
183. dare tempestiva comunicazione nei termini di legge, di qualsivoglia criticità, dell'anomalia o evento agli organi preposti al controllo, Autorità Competente, ARPA Lazio sezione di Viterbo, per le iniziative da intraprendere e per eventuali ulteriori prescrizioni;
184. in caso di fermo dell'impianto, dovuto a sospensione autorizzativa o amministrativa o legato a calamità naturali e/o eccezionali, provvedere a sospendere i conferimenti da parte di terzi e ad avviare ogni azione volta al corretto smaltimento dei rifiuti presenti in impianto.

N. CONDIZIONI GESTIONE DEL FINE VITA DELL'INSTALLAZIONE

Per il rispetto delle condizioni di cui alla presente sezione, al termine della validità della presente autorizzazione, in assenza di riesame, ovvero sei mesi prima della cessazione delle attività d'impianto, la Società dovrà adempiere a quanto segue:

185. ripristinare ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio operazioni di bonifica e ripristino ambientale;
186. prima di effettuare le indagini e le operazioni di ripristino del sito, dovrà trasmettere all'Autorità competente, alla Provincia, al Comune di Viterbo ed all'ARPA Lazio Sez. di Viterbo, un progetto e un cronoprogramma di dismissione dettagliato nelle varie fasi di lavorazione con l'indicazione di tutti gli interventi previsti contenuti in un progetto di bonifica e di ripristino ambientale;
187. l'esecuzione di tale programma contemplato al punto precedente è vincolata all'emissione di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità competente che provvederà, inoltre, a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale previa presentazione del certificato di collaudo da parte di tecnico incaricato dalla medesima Società, al fine della verifica della corretta esecuzione. In linea di massima è possibile prevedere che le tipologie di interventi necessari consisteranno in:
 1. lasciare il sito in sicurezza;
 2. rimuovere tutti i rifiuti stoccati provvedendo al loro trasferimento presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati;
 3. svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 4. lavaggio e bonifica dei contenitori entro cui sono stati stoccati i rifiuti e le materie prime;
 5. messa in sicurezza e smantellamento dei macchinari in seguito all'eventuale rimozione di residui presenti all'interno;
 6. lavaggio e bonifica dei piazzali, e delle zone pavimentate di stoccaggio dove è avvenuto il contatto con i rifiuti;
 7. lavaggio e bonifica delle vasche dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche e del serbatoio di stoccaggio delle acque di lavaggio della pavimentazione interno capannone;

8. lavaggio e bonifica delle fognature;
188. prima dell'esecuzione delle operazioni di bonifica, si dovrà predisporre un apposito piano di sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 che individuerà, mediante apposite procedure, mezzi d'opera, attrezzature, materiali da impiegarsi, dispositivi di protezione individuali e misure di sicurezza da adottare.

Documenti correlati all'allegato tecnico

189. si considerano correlati al presente Allegato tecnico alcuni documenti prodotti dalla Società che diventano così parte integrante dell'atto autorizzativo e sono di seguito dettagliati:
- Cronoprogramma realizzazione modifiche;
 - Nuovo Schema a blocchi (C7 rev.01 del 29/03/2024);
 - Planimetria approvvigionamento idrico – (Tavola C8 rev.01 23/12/2024);
 - Planimetria modificata con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera (Tavola C9 rev02 del 30/10/2024);
 - Planimetria Punti di emissione degli scarichi liquidi e reti fognarie, sistemi di trattamento - (Tavola C.10 rev02 del 20/06/2025),
 - Planimetria gestionale rifiuti - (Tavola C.11 rev02 del 20/06/2025);
 - Procedure gestione operativa - (Tavola C.13 rev02 del 20/06/2025);
 - Applicabilità BAT settore – (Scheda D rev01 del 29/03/2024).
 - PMeC (rev.04/08/2025).

Il Gestore è tenuto a materializzarli in forma cartacea allegandoli all'atto autorizzativo e rendendoli fruibili agli Enti di controllo e agli operatori della piattaforma.

Il Dirigente A.I.A.

Ing. Ferdinando Maria Leone

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)

Il Direttore

ing. Wanda D'Ercole

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)